SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 giugno 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 12 giugno 2006, n. **210.**

Disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006, n. **211.**

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo. Pag. 5

Ministero della difesa

DECRETO 15 maggio 2006, n. **212.**

Regolamento della Scuola militare aeronautica Giulio Douhet . . . . Pag. 9

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 2006.

Nomina a Sottosegretario di Stato ai trasporti del prof. Raffaele Gentile . . . . Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 2006.

Nomina a Sottosegretario di Stato all'economia e finanze del prof. Nicola Sartor . . . . Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 2006.

Nomina a Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali del prof. Giovanni Mongiello . . Pag. 16

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 31 maggio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Bioxan R», registrato al n. 12222 . . . . Pag. 17

DECRETO 31 maggio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Kociss», registrato al n. 11972 . . . . . . Pag. 19

Ministero della difesa

DECRETO 8 marzo 2006.

Istituzione del Nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale (TPC) di Ancona . . . . Pag. 21

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 10 maggio 2006.

Ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'annualità 2004-2005. Pag. 22

DECRETO 22 maggio 2006.

Ricostituzione del comitato provinciale presso l'INPS di Ferrara . . . . Pag. 24

DECRETO 22 maggio 2006.

Nomina dei rappresentanti degli esercenti attività commerciali nell'apposita commissione speciale del comitato provinciale presso l'INPS di Ferrara . . . . Pag. 26

DECRETO 22 maggio 2006.

Nomina dei rappresentanti degli artigiani nell'apposita commissione speciale del comitato provinciale presso l'INPS di Ferrara . . . . Pag. 27

DECRETO 22 maggio 2006.

Nomina dei rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'apposita commissione speciale del comitato provinciale presso l'INPS di Ferrara . . . . Pag. 28

DECRETO 23 maggio 2006.

Sostituzione di un componente effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro presso la I commissione di conciliazione dell'Unione degli industriali e delle imprese di Roma. Pag. 29

DECRETO 24 maggio 2006.

Sostituzione di due componenti effettivo e supplente della commissione provinciale di conciliazione di Milano.
Pag. 30

Ministero delle attività produttive

DECRETO 28 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Greendays società cooperativa», in Viterbo, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 30

DECRETO 10 maggio 2006.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Marino Carboni», in Roma . . . . Pag. 31

DECRETO 10 maggio 2006.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Walter Tobagi», in Roma . . . . Pag. 31

DECRETO 10 maggio 2006.

Proroga della gestione commissariale del «Nuovo consorzio regionale per le Acli», in Roma . . . . Pag. 32

DECRETO 10 maggio 2006.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Tiziana», in Roma . . . . Pag. 32

DECRETO 10 maggio 2006.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Dani 2000», in Roma . . . . Pag. 33

DECRETO 17 maggio 2006.

Riconoscimento, al sig. Ramadan Kafeja, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione . . . . Pag. 33

DECRETO 17 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Albu, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfestazione . . . . Pag. 34

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 5 aprile 2006.

Norme per il finanziamento delle commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC operanti presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'anno 2006.
Pag. 34

DECRETO 10 aprile 2006.

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore dello zucchero . . . . Pag. 35

DECRETO 18 aprile 2006.

Disposizioni per la raffinazione di zucchero di canna greggio . . . . Pag. 37

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 8 giugno 2006.

Determinazione del numero dei posti a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Anno accademico 2006/2007 . . . . . . Pag. 38

DECRETO 8 giugno 2006.

Determinazione del numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alla Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria. Anno accademico 2006/2007 . . . . Pag. 40

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 13 marzo 2006.

Norme relative all'adeguamento al progresso tecnico delle caratteristiche costruttive funzionali delle autocaravan e dei caravan . . . . Pag. 42

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il «Polo tecnologico Campania nord» società consortile a r.l. - Aggiornamento. (Deliberazione n. 134/05). Pag. 43

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il consorzio «La Felandina» - Aggiornamento. (Deliberazione n. 136/05) . . . . Pag. 45

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 129/05). . . . . Pag. 47

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 31 maggio 2006.

Nomina del commissario per la gestione provvisoria e conseguente sospensione delle funzioni degli organi amministrativi e di controllo della «Faro Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.», in Genova. (Provvedimento n. 2438). Pag. 53

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Capranica e Bassano Romano Credito Cooperativo, in Capranica . . . . Pag. 54

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . . . Pag. 54

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria . . . . . . Pag. 55

Agenzia italiana del farmaco:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medinale «Metformina IPFI» . . . . . . Pag. 55

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Calcitriolo PHT Pharma» . . . . . . Pag. 56

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Paclitaxel IPFI» . . . . . . Pag. 56

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Paclitaxel IC» . . . . . . Pag. 57

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Silverit» . . . . . . Pag. 58

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Enapril Sigma Tau Generics» . . . . Pag. 59

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Bactisol» . . . . . . Pag. 59

Banca d'Italia:

Nomina dei commissari straordinari e dei componenti il Comitato di sorveglianza della Banca di Capranica e Bassano Romano Credito Cooperativo Società cooperativa per azioni, in Capranica . . . . . . Pag. 60

Nomina del Presidente del comitato di sorveglianza della Banca di Capranica e Bassano Romano Credito Cooperativo Società cooperativa per azioni, in Capranica, in amministrazione straordinaria . . . . . . Pag. 60

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni: Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale parte economica, II biennio 2004-2005 . . . . . . Pag. 60

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 144

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2005.

Intesa, ai sensi dell'articolo 2-*nonies* della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, sulle proposte di accordi collettivi nazionali per la medicina generale e per la Specialistica convenzionata - Testo integrato Accordo collettivo nazionale della Specialistica ambulatoriale ed altre professionalità sanitarie. (Rep. n. 2272).

06A04905

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 12 giugno 2006, n. **210.**

Disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'integrazione della dotazione di bilancio per la corresponsione dei compensi ai componenti delle commissioni per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore, al fine di commisurare le dotazioni stesse all'effettivo fabbisogno e di assicurare il regolare svolgimento dell'imminente sessione di esami del corrente anno scolastico 2005/2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il limite di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è elevato, per l'anno 2006, di 63 milioni di euro.

2. Al relativo onere di euro 63 milioni si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, iscritta, ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sull'U.P.B. 2.1.5.3. capitolo 1284 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno finanziario 2006.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FIORONI, *Ministro dell'istruzione*
PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

06G0231

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006, n. **211.**

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed, in particolare, l'articolo 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visti il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, con relative istruzioni;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53;

Preso atto della sentenza 21 dicembre 2001, n. 419, con la quale la Corte Costituzionale annullava, per quanto di ragione, l'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320 del 1999, con le tabelle ad esso allegate e l'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 226 del 2000, laddove escludevano dal beneficio le Province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di recepire, con il presente regolamento, i contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 419 del 2001;

Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta e il Titolo III, Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, in materia di assistenza scolastica;

Visti la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e il Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, in materia di assistenza scolastica;

Visti i decreti del Capo del Dipartimento per i servizi nel territorio del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 2341 del 30 agosto 2002 e prot. n. 1932 del 16 luglio 2003 e i decreti del Capo del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 1242 del 7 giugno 2004 e prot. n. 571 del 22 marzo 2005 con i quali, nelle more della definizione del presente provvedimento, si disponeva d'urgenza, in esecuzione del giudicato, inserendo nelle ripartizioni relative agli esercizi finanziari 2002, 2003, 2004 e 2005 anche le suindicate Province, previo accantonamento cautelare delle somme eventualmente assegnabili, rispettivamente, alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta egualmente preterite nei provvedimenti originari, ancorché non ricorrenti;

Preso atto delle richieste d'inserimento nel piano di riparto, pervenute, nel contempo, anche dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e della permanenza delle medesime basi di calcolo adottate nelle precedenti ripartizioni, confermata dall'ISTAT;

Ritenuta l'opportunità, a fronte delle considerazioni addotte nel giudicato, di estenderne gli effetti alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta;

Considerata, altresì, la necessità di non assegnare, in un'unica soluzione, importi ultronei rispetto alle obiettive esigenze e tali da sottrarre contestualmente, alle restanti Regioni, somme eccessive ostacolando, così, l'adeguato soddisfacimento dei bisogni dell'utenza del servizio scolastico, facente capo, peraltro, alla fascia più debole delle rispettive realtà territoriali;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome nella seduta del 16 giugno 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, espressi rispettivamente nelle sedute del 10 novembre 2005 e 19 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'interno;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del dirigente preposto al competente Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Art. 2.

1. Le tabelle A[1] ed A[2] allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, sono sostituite, rispettivamente, dalle unite tabelle A[1] ed A[2] che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Sono confermate le ripartizioni effettuate con i decreti del Capo del Dipartimento per i servizi nel territorio del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 2341 del 30 agosto 2002 e prot. n. 1932 del 16 luglio 2003 e i decreti del Capo del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 1242 del 7 giugno 2004 e prot. n. 571 del 22 marzo 2005, e relative tabelle, citati in premessa.

2. Alla data d'entrata in vigore del presente decreto — a valere sugli accantonamenti all'uopo disposti dai decreti di cui al comma 1 e con riferimento, rispettivamente, alle tabelle A[1] ed A[2] — alla Regione Friuli-Venezia Giulia sono assegnate le somme complessive di € 3.859.336 ed € 1.434.224 ed alla Regione Valle d'Aosta quelle di € 430.388 ed € 126.852.

Art. 4.

1. Gli importi relativi alle singole annualità 1999, 2000 e 2001 spettanti, rispettivamente, alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, indicati, per ognuna di esse, nelle allegate tabelle A[1] ed A[2], saranno corrisposti, compatibilmente con i finanziamenti annualmente appostati in bilancio per le finalità di riferimento ed in proporzione agli stessi, con corrispondenti assegnazioni aggiuntive nel corso di ciascuna delle ripartizioni inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, utilizzando le risorse rivenienti dall'abbattimento proporzionale delle quote spettanti, nelle medesime annualità, alle altre Regioni. I relativi importi sono determinati con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 aprile 2006

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro dell'interno
PISANU

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 328

TABELLA A[1]

PIANO DI RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO
IN FAVORE DEGLI ALUNNI CHE ADEMPIONO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO
77.468.250 euro (già 150 miliardi di lire)

Regioni e Province autonome	Famiglie con reddito fino a euro 15,493,71 (già 30 milioni di lire) (val. %)	Alunni	Alunni meno abbienti	Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome
	[a]	[b]	[c]	[d]
Piemonte	13,3	140.196	18.646	3.123.275
Valle d'Aosta	15,9	4.040	642	107.597
Lombardia	8,2	303.582	24.894	4.169.776
Bolzano	10,9	18.637	2.031	340.271
Trento	10,9	17.064	1.860	311.552
Veneto	9,1	159.523	14.517	2.431.575
Friuli-Venezia Giulia	16,1	35.777	5.760	964.834
Liguria	15,7	46.353	7.277	1.218.991
Emilia-Romagna	10,6	120.117	12.732	2.132.717
Toscana	11,1	118.923	13.200	2.211.117
Marche	14,1	56.812	8.010	1.341.782
Umbria	11,9	31.577	3.758	629.420
Lazio	15,7	215.788	33.879	5.674.791
Abruzzo	20,4	58.244	11.882	1.990.235
Molise	30,7	15.318	4.703	787.705
Campania	27,2	331.866	90.268	15.120.096
Puglia	24,3	211.628	51.426	8.613.949
Basilicata	30,2	32.239	9.736	1.630.840
Calabria	35,2	113.109	39.814	6.669.031
Sicilia	31,3	273.673	85.660	14.348.259
Sardegna	24,8	87.876	21.793	3.650.437
TOTALE . . .	—	2.392.342	462.488	77.468.250

[a] Distribuzione percentuale delle famiglie che, nell'ambito della Regione di residenza, non superano 15.493,71 euro di reddito netto (già 30 milioni di lire) - ultimo dato ISTAT.

[b] Numero alunni.

[c] Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore a 15.493,71 euro (già 30 milioni di lire); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della Regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

[d] Somme attribuite alle Regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.

TABELLA A[2]

PIANO DI RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALLA FORNITURA, ANCHE IN COMODATO,
DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
25.822.750 euro (già 50 miliardi di lire)

Regioni e Province autonome	Famiglie con reddito fino a euro 15,493,71 (già 30 milioni di lire) (val. %)	Alunni	Alunni meno abbienti	Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome
	[a]	[b]	[c]	[d]
Piemonte	13,3	116.703	15.521	1.071.220
Valle d'Aosta	15,9	2.890	460	31.713
Lombardia	8,2	246.232	20.191	1.393.489
Bolzano	10,9	11.500	1.254	86.511
Trento	10,9	12.341	1.345	92.837
Veneto	9,1	138.055	12.563	867.039
Friuli-Venezia Giulia	16,1	32.269	5.195	358.556
Liguria	15,7	41.055	6.446	444.847
Emilia-Romagna	10,6	110.416	11.704	807.761
Toscana	11,1	109.634	12.169	839.873
Marche	14,1	54.453	7.678	529.890
Umbria	11,9	31.029	3.692	254.836
Lazio	15,7	191.158	30.012	2.071.273
Abruzzo	20,4	53.574	10.929	754.275
Molise	30,7	15.075	4.628	319.404

Regioni e Province autonome	Famiglie con reddito fino a euro 15,493,71 (già 30 milioni di lire) (val. %)	Alunni	Alunni meno abbienti	Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome
	[a]	[b]	[c]	[d]
Campania	27,2	247.312	67.269	4.642.580
Puglia	24,3	172.728	41.973	2.896.771
Basilicata	30,2	30.154	9.107	628.488
Calabria	35,2	95.904	33.758	2.329.832
Sicilia	31,3	189.831	59.417	4.100.687
Sardegna	24,8	76.004	18.849	1.300.868
TOTALE . . .	—	1.978.317	374.160	25.822.750

[a] Distribuzione percentuale delle famiglie che, nell'ambito della Regione di residenza, non superano 15.493,71 euro di reddito netto (già 30 milioni di lire) - ultimo dato ISTAT.

[b] Numero alunni.

[c] Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore a 15.493,71 euro (già 30 milioni di lire); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della Regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

[d] Somme attribuite alle Regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», è il seguente:

«Art. 27 *(Fornitura gratuita dei libri di testo).* — 1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazioni.

2. Le regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma 1, disciplinano le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i comuni con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nonché per l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono abrogate. L'art. 156, comma 2, e l'art. 631, comma 2, dello stesso testo unico si intendono riferiti a tutta la scuola dell'obbligo.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi per l'anno 1999.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, reca: «Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, reca: «Regolamento recante conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, concernente disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, reca: «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, reca: «Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130».

— La legge 10 marzo 2000, n. 62, reca: «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione».

— La legge 28 marzo 2003, n. 53, reca: «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale».

— La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, reca: «Statuto speciale per la Valle d'Aosta».

— Il testo del Titolo III, Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), è il seguente:

«Capo V - Assistenza scolastica.

Art. 23 *(Assistenza scolastica)*. — Le funzioni amministrative nella materia relativa all'assistenza scolastica, comprese nelle attribuzioni della regione previste dall'art. 3, lettera *g)*, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo per la scuola d'obbligo; l'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.».

— La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, reca: «Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.».

— Il testo del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), è il seguente:

«Titolo IV - Assistenza scolastica.

Art. 7. — Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica, previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Si applica anche alla regione Friuli-Venezia Giulia l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.».

— Il testo dei decreti del Capo del Dipartimento per i servizi nel territorio del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 2341 del 30 agosto 2002 e prot. n. 1932 del 16 luglio 2003 e dei decreti del Capo del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 1242 del 7 giugno 2004 e prot. n. 571 del 22 marzo 2005 è consultabile sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al seguente indirizzo: www.istruzione.it

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320:, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Ripartizione dei fondi tra le regioni)*. — 1. Le somme oggetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 27, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, 448, sono ripartite tra le regioni in ragione della percentuale di famiglie con reddito netto fino a 30 milioni rilevata dall'ISTAT sulla base dell'analisi dei consumi, secondo quanto indicato alle allegate tabelle A[1] e A[2] .

1-*bis*. Ai fini della ripartizione di cui al comma 1, le somme indicate nelle predette tabelle si intendono modificate in relazione agli ultimi dati disponibili rilevati dall'ISTAT ed in proporzione alle disponibilità annuali iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del dirigente preposto al competente ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Le somme di cui al comma 1 sono erogate alle regioni all'atto della trasmissione dei piani di riparto ai comuni e al Ministero dell'interno da effettuarsi entro il 15 luglio.

3. Singole regioni, allo scopo di rendere quanto più possibile rapido ed efficace nei confronti delle famiglie le procedure attuative del presente decreto, possono richiedere all'amministrazione dell'interno di rimettere direttamente ai comuni le quote loro assegnate dal piano regionale di riparto.

4. Ove le regioni non provvedano a trasmettere i piani di riparto, a norma del comma 2, entro il 15 luglio, le somme ripartite a norma del comma 1 sono assegnate ed erogate ai comuni dal Ministero dell'interno sulla base degli indici di degrado e della popolazione residente in età scolare considerati a livello regionale secondo gli ultimi dati disponibili.

5. Ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le somme di cui al comma 2 del presente decreto sono comunque aggiuntive rispetto a quelle già destinate dalle regioni alla fornitura, anche in comodato, di libri di testo sulla base di legge nazionale o regionale.

6. Alla fornitura dei libri acquistati con i fondi a carico dei Ministero della pubblica istruzione si applica lo sconto determinato ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 719.».

Nota all'art. 3:

Per i decreti del Capo del Dipartimento per i servizi nel territorio del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 2341, n. 1932, n. 1242 e prot. n. 571 si vedano le note alle premesse.

06G0230

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 15 maggio 2006, n. **212.**

Regolamento della Scuola militare aeronautica Giulio Douhet.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante le disposizioni relative alla riforma strutturale delle Forze armate, e in particolare il comma 3-*bis* dell'articolo 2, il quale prevede che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia istituita la Scuola militare aeronautica;

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento delle scuole militari;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, relativo al regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, che approva il regolamento di disciplina militare;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega del Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Istituzione della Scuola militare aeronautica

1. È istituita la Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet».

Art. 2.

Scopo della Scuola

1. La Scuola è un istituto militare di istruzione secondaria che provvede a formare i giovani e a stimolare negli stessi l'interesse alla vita aeronautica, orientandoli, nel corso degli studi, verso le attività ad essa connesse.

2. La Scuola svolge i programmi stabiliti per l'intero corso del liceo classico e per il terzo, quarto e quinto anno del liceo scientifico, secondo gli ordinamenti vigenti per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Gli allievi, al di fuori delle attività scolastiche e nel periodo estivo, effettuano addestramento di tipo militare, attività sportiva ed istruzione a carattere aeronautico.

Capo II

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Art. 3.

Comandante

1. Il comandante della Scuola è un ufficiale superiore di grado non inferiore a colonnello, svolge le funzioni di dirigente scolastico e in tale veste sovrintende all'istruzione e all'educazione degli allievi, esercita l'alta direzione delle attività didattiche e promuove e coordina le iniziative ed i progetti, favorendo la collegialità del lavoro comune.

2. Per quanto attiene alle attività didattiche il comandante, nelle funzioni di dirigente della Scuola, risponde ai competenti organi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo la normativa in vigore per gli istituti di istruzione di secondo grado.

Art. 4.

Vice comandante

1. Il vice comandante della Scuola è un ufficiale superiore di grado non inferiore a tenente colonnello, coadiuva il comandante e lo sostituisce in caso di assenza.

Art. 5.

Docente vicario del dirigente

1. Il comandante, sentiti i docenti della Scuola, nomina tra questi il docente con funzioni vicarie del dirigente.

2. Il vicario del dirigente assolve le relative funzioni su delega del comandante e si attiene alle direttive del comandante stesso per quanto riguarda le attività generali non connesse con l'aspetto didattico.

Capo III

PERSONALE DELLA SCUOLA

Art. 6.

Corpo docente civile

1. I docenti civili sono individuati secondo i criteri previsti dal regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054. Il conferimento di incarichi agli insegnanti civili è disciplinato dal decreto interministeriale 20 dicembre 1971, e successive modificazioni.

2. Il rientro in ruolo dei docenti collocati fuori ruolo e a disposizione dell'amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto di cui al comma 1, è disciplinato dalla contrattazione collettiva.

3. Il servizio prestato presso la Scuola è utile a tutti gli effetti ai fini della progressione della carriera giuridica ed economica nel ruolo di appartenenza.

Art. 7.

Personale civile non docente

1. Il personale civile non docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, appartenente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può essere annualmente distaccato o comandato presso la Scuola, su richiesta avanzata dal comando della Scuola all'Ufficio scolastico regionale competente, con salvaguardia

del diritto al posto di lavoro, per motivate esigenze che non possono essere soddisfatte dal personale in servizio presso la Scuola.

2. Il personale di cui al comma 1, su richiesta avanzata dal comando della Scuola all'Ufficio scolastico regionale competente, è restituito al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Art. 8.

Personale docente per le materie militari

1. L'addestramento militare, l'attività sportiva e l'istruzione a carattere aeronautico sono effettuati a cura di personale militare e civile nominato dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica.

2. L'individuazione del personale di cui al comma 1 viene effettuata tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo in possesso delle necessarie competenze tecniche e capacità didattiche dal Comando delle scuole dell'Aeronautica militare, su proposta del comando della Scuola.

Capo IV

ORGANISMI SCOLASTICI

Art. 9.

Organi collegiali

1. Presso la Scuola sono costituiti il consiglio di classe e il collegio dei docenti di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni.

2. È altresì istituito il consiglio permanente di attitudine in ragione della peculiarità della Scuola.

Art. 10.

Consiglio permanente di attitudine

1. I componenti del consiglio permanente di attitudine sono nominati dal comandante della Scuola che, periodicamente, convoca il consiglio stesso per le questioni riguardanti l'attitudine militare degli allievi per quanto concerne il senso del dovere, il senso della disciplina e l'idoneità alla vita militare.

2. Il consiglio permanente di attitudine è presieduto dal vice comandante della Scuola ed è composto dal direttore degli studi e dai comandanti dei tre corsi, in qualità di membri con diritto di voto, e da un ufficiale inferiore che svolge le funzioni di segretario. Il consiglio si avvale inoltre del vicario del dirigente di cui all'articolo 5 per la trattazione di questioni relative all'osservanza delle norme disciplinari previste per gli istituti statali di istruzione secondaria.

3. Il consiglio permanente di attitudine valuta le situazioni individuali degli allievi ed esprime pareri motivati in merito alla ammissione alla classe successiva degli allievi che hanno contratto uno o più debiti formativi ovvero all'adozione di provvedimenti nei casi di scarso profitto, particolari mancanze disciplinari o prolungata assenza dalle attività didattiche.

4. Al termine di ciascuna riunione è redatto un verbale che, dopo l'approvazione del comandante della Scuola, è conservato agli atti presso l'ufficio comando.

Capo V

AMMISSIONE AI CORSI

Art. 11.

Modalità per l'ammissione

1. L'ammissione alla Scuola ha luogo mediante pubblico concorso per esami bandito annualmente con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa.

2. Con il decreto di cui al comma 1 è stabilito il numero dei posti per ciascun corso di studio.

Art. 12.

Prove concorsuali

1. Le prove concorsuali consistono in una prova intesa all'accertamento del livello culturale dei candidati e in accertamenti sanitari e psicoattitudinali.

2. La prova di accertamento del livello culturale, che consiste in test a risposta multipla, distinti per corso di studio, concernenti il programma didattico svolto nel primo biennio della scuola media superiore, è effettuata e valutata a cura di una commissione presieduta da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, da altri due ufficiali di grado non inferiore a tenente colonnello in qualità di membri e da un ufficiale inferiore con funzioni di segretario, nominati dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa.

3. Gli accertamenti sanitari danno luogo alla formulazione di un giudizio di idoneità o non idoneità da parte di una commissione presieduta da un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a colonnello e da due ufficiali del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a tenente colonnello in qualità di membri, nominati dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa. La commissione può avvalersi del supporto di medici specialisti.

4. Gli accertamenti psicoattitudinali danno luogo alla formulazione di un giudizio di idoneità o non idoneità da parte di una commissione, nominata dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, presieduta dal comandante della Scuola e da due ufficiali periti selettori in qualità di membri o, in alternativa, da psicologi civili dell'amministrazione della Difesa.

Art. 13.

Graduatorie di ingresso

1. I candidati risultati idonei a seguito degli accertamenti sanitari e psicoattitudinali sono iscritti in distinte graduatorie per ciascun corso di studio, nell'ordine determinato dalla somma del punteggio conseguito nella prova di accertamento del livello culturale e della media dei voti conseguiti in sede di valutazione intermedia e finale nel precedente anno scolastico.

2. Le graduatorie sono compilate a cura di una commissione presieduta dal comandante della Scuola e composta da altri due membri militari, nominati dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa.

3. A parità di punti hanno la precedenza nell'ordine:

a) i figli di decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;

b) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

c) i figli dei militari di carriera delle Forze armate, dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei titolari di pensioni ordinarie militari o civili dello Stato, degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza;

d) i più giovani di età.

4. I candidati di cui al comma 1 che siano orfani di guerra od equiparati, oppure orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni od infermità riportate in servizio e per causa di servizio, sono ammessi alla Scuola, indipendentemente dal posto in graduatoria, fino alla concorrenza del 50 per cento dei posti per ciascun corso di studi.

5. All'atto dell'ammissione dell'allievo, il genitore o tutore si impegna ad accettare la normativa relativa alla frequenza della Scuola. Si impegna, altresì, al pagamento della retta, delle spese complementari stabilite dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 19 ed in generale di tutte le somme di cui l'allievo potrà risultare debitore verso l'amministrazione della Scuola.

6. Gli allievi al compimento del sedicesimo anno di età contraggono uno speciale arruolamento volontario per tre anni sino al conseguimento del titolo di studio previsto. A tal fine potrà essere consentita una rafferma non superiore ad un anno. Durante l'intera ferma gli allievi sono equiparati al personale di truppa.

Capo VI

SVOLGIMENTO DEI CORSI

Art. 14.

Passaggio alla classe superiore e conseguimento del diploma di Stato

1. Il passaggio alla classe superiore e il conseguimento del diploma di Stato sono subordinati al raggiungimento della promozione scolastica e dell'idoneità, attraverso il voto di sufficienza, nell'attitudine militare.

2. La promozione alla classe superiore e il conseguimento del diploma di Stato sono disciplinati dalla normativa vigente per gli istituti di istruzione di secondo grado.

3. Al termine di ogni anno scolastico il comandante della Scuola, previo parere del consiglio permanente di attitudine, valuta ciascun allievo sotto il profilo dell'attitudine militare. Nella valutazione il comandante tiene conto:

a) del senso del dovere, della responsabilità e della disciplina;

b) delle doti intellettive;

c) dell'attitudine fisica;

d) del complesso delle qualità morali e di carattere.

Art. 15.

Graduatorie finali

1. Al termine dell'anno scolastico per ciascun corso di studi viene formata, tra gli allievi che abbiano conseguito la promozione scolastica e l'idoneità nell'attitudine militare, una graduatoria di merito in base ai voti scolastici ed al voto conseguito nell'attitudine militare.

2. La graduatoria di merito viene formata anche al termine dell'ultimo anno di corso, a seguito del conseguimento del diploma di Stato.

3. Gli allievi che abbiano contratto uno o più debiti formativi, ammessi a frequentare la classe successiva, vengono inseriti nella graduatoria di merito dopo gli allievi promossi.

4. La graduatoria di merito viene formata sommando la media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle varie discipline ed il voto di attitudine militare espressi in decimi.

5. Nella graduatoria finale, a parità di punteggio complessivo, è data la precedenza all'allievo con la votazione in attitudine militare più elevata.

6. Al termine di ciascun quadrimestre ed al termine dell'anno scolastico il comandante della scuola invia ai genitori o tutori degli allievi minorenni un rapporto contenente elementi di informazione sulle valutazioni scolastiche ed attitudinali degli allievi, riservando una copia agli atti della Scuola.

7. Gli allievi che abbiano conseguito il diploma di maturità classica o scientifica presso la Scuola e che partecipino al concorso per l'accesso all'Accademia aeronautica hanno preferenza in graduatoria, a parità di merito.

Art. 16.

Ripetizione della classe

1. Il comandante della Scuola, per una sola volta nel corso dell'intero ciclo formativo, autorizza a ripetere l'anno gli allievi che non abbiano conseguito la promozione, purché non sussistano le condizioni per le dimissioni di autorità secondo quanto previsto dall'articolo 17.

2. Gli allievi che siano stati autorizzati a ripetere l'anno assumono l'anzianità del corso in cui sono transitati e sono collocati nell'ordine di graduatoria del nuovo corso dopo tutti gli allievi promossi.

3. Gli allievi che si trovino, per la seconda volta, nella condizione di dover ripetere l'anno, sono dimessi d'autorità.

Art. 17.

Dimissioni

1. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa adotta il provvedimento di dimissioni d'autorità e del rinvio in famiglia su proposta motivata del comandante della Scuola, previo parere del consiglio permanente di attitudine.

2. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 16, comma 3, il provvedimento di rinvio in famiglia è adottato nei confronti degli allievi:

a) per reiterate gravi mancanze disciplinari;

b) qualora giudicati insufficienti nell'attitudine militare;

c) per perdita dei requisiti o dell'idoneità psicofisica previsti dal bando di concorso;

d) per mancato pagamento della retta o delle spese complementari a carico della famiglia;

e) per condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito a patteggiamento.

3. Il genitore o tutore dell'allievo minorenne o l'allievo maggiorenne possono ottenere il ritiro dalla Scuola in qualunque momento dell'anno scolastico.

4. L'allievo arruolato che sia stato rinviato in famiglia o al quale sia stato concesso il ritiro è prosciolto da ogni vincolo di ferma.

5. All'allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere alla Scuola, viene consegnato, a cura della stessa, il nulla osta per il trasferimento ad analoga classe in istituto statale dello stesso ordine.

Capo VII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 18.

Disciplina e doveri generali

1. Gli allievi della Scuola sono tenuti all'osservanza delle norme disciplinari previste per gli istituti statali di istruzione secondaria e, dal momento in cui contraggono la ferma, anche al rispetto dei regolamenti militari.

Art. 19.

Disposizioni relative alle spese e al funzionamento della Scuola

1. Agli allievi si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, per quanto attiene alla retta annuale e ai benefici di esenzione totale o parziale dalle spese.

2. Ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le disposizioni relative al funzionamento della Scuola sono emanate dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica, che stabilisce altresì la sede della Scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 maggio 2006

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 60

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al sono fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 3-*bis* dell'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente «Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *d)*, ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 1998, n. 3:

«3-*bis*. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concetto con il Ministro dell'istruzione, dell'università, e della ricerca entro il 31 dicembre 2005, è istituita la Scuola militare aeronautica, inserita ordinativamente nel riorganizzato Istituto di scienze militari aeronautiche di cui alla tabella *B* allegata al presente decreto. Con lo stesso decreto del Ministro della difesa sono disciplinati il funzionamento scolastico, nonché i titoli di merito per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia aeronautica.».

— Il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, riguardante «Ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 giugno 1923, n. 129.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, riguardante «Ordinamento delle scuole militari», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1956, n. 214.

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, relativo al regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1988, n. 175.

— La legge 11 luglio 1978, n. 382, recante «Norme di principio sulla disciplina militare», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 luglio 1978, n. 203.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, recante «Regolamento di disciplina militare», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 1986, n. 214.

— La legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della Difesa, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 1997, n. 45.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari», è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2000, n. 114.

— La legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 2003, n. 77.

— Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53», è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 4 novembre 2005, n. 257.

— Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate

al Ministro quanto la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "Regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 31 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, recante «Ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 giugno 1923, n. 129:

«Art. 31. — Per l'insegnamento nei collegi militari il Ministero dell'istruzione mette a disposizione del Ministero della guerra i professori necessari aumentando di altrettanti posti i rispettivi ruoli.

Tali professori possono essere scelti soltanto fra gli insegnanti di ruolo che abbiano vinto un concorso speciale per quella materia e per quel grado di istituti per i quali sono messi a disposizione.

Per tutta la durata dell'insegnamento presso i collegi militari, i professori di cui ai precedenti commi continuano ad essere sottoposti alle leggi ed ai regolamenti per il personale delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione.».

— Il decreto interministeriale 20 dicembre 1971, riguardante il conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 1973, n. 322.

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n, 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115:

«Art. 5 *(Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe)*. — 1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'art. 315, comma 5 sono contitolari delle classi interessate.

1-*bis*. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.

2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:

a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto, dai genitori degli alunni iscritti;

b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;

c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;

d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.

3. Nella scuola dell'obbligo, alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori, degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunità europea.

4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori.

5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione; di interclasse e di classe con la sola presenza di docenti.

7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei decenti.

8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.

9. - 11.».

«Art. 7 *(Collegio dei docenti)*. — 1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo art. 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati; ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per competenze di cui al comma 2.

2. Il collegio dei docenti:

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento, alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;

b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto contò dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;

c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;

d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

e) provvede, all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse, o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;

g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;

h) elegge, in numero di uno nelle scuole, fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all'art. 6, le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside;

i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;

l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;

m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;

n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri, residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;

o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;

p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;

q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del testo unico approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

3. Nell'adottare, le proprie deliberazioni il collegio dei decenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure almeno quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera *h)*.».

Note all'art. 19:

— Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, riguardante «Ordinamento delle scuole militari», si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari», è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2000, n. 114:

«Art. 12 *(Attribuzioni in campo nazionale)*. — 1. I Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:

a) formulano, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa e della situazione politico-militare, le proposte di competenza per la pianificazione operativa e finanziaria delle rispettive Forze;

b) si avvalgono delle direzioni generali interessate per l'ottimale realizzazione dei programmi tecnico-finanziari approvati, di cui seguono, fornendo anche specifiche indicazioni, lo stato di avanzamento, tenendone informati il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa;

c) provvedono, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di rispettiva competenza;

d) provvedono all'impiego operativo dei fondi del settore funzionamento in ordine agli enti e reparti della rispettiva Forza armata, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernenti le responsabilità degli ispettorati di Forza armata e le autonomie decisionali dei direttori degli enti da questi dipendenti, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi. Per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 459 del 1997, l'impiego operativo dei fondi si esercita attraverso la simultanea approvazione dei programmi di lavoro annuali e dei relativi stanziamenti di bilancio, fatta salva la facoltà di modificazione dei programmi stessi ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo;

e) provvedono alla diretta amministrazione dei fondi del settore funzionamento finalizzati ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro;

f) sono, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, organi centrali di sicurezza della rispettiva Forza armata;

g) determinano, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e relativamente alla propria Forza armata, in base alla ripartizione interforze del Capo di stato maggiore della difesa ed approvata dal Ministro della difesa e nel quadro delle direttive ricevute:

1) l'ordinamento, gli organici ed il funzionamento dei comandi, reparti, unità, istituti ed enti vari emanando le relative disposizioni nei settori di attività tecnico-operativa;

2) le esigenze di personale civile per i comandi, reparti, unità, istituti, scuole ed enti vari, concordandone la designazione con la competente direzione generale;

3) le circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti, unità, istituti, scuole ed enti vari;

4) le modalità attuative della mobilitazione e delle relative scorte;

h) emanano, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e relativamente alla propria Forza armata, in base alla ripartizione interforze indicata dal Capo di Stato maggiore della difesa ed approvata dal Ministro della difesa e nel quadro delle direttive ricevute:

1) le direttive per il reclutamento, la selezione, la formazione e l'addestramento del personale e ne dispongono e controllano l'attuazione avvalendosi dei dipendenti organismi e della competente direzione generale per la selezione del solo personale di truppa in servizio di leva obbligatorio;

2) le direttive per l'impiego del personale della rispettiva Forza armata;

i) designano, dandone preventiva comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa, gli ufficiali generali e ammiragli di grado non superiore a maggiore generale o grado corrispondente da destinare nei vari incarichi della propria Forza armata. Per gli ufficiali generali dei carabinieri provvede il Comandante generale dell'Arma;

l) provvedono alla trattazione delle materie relative all'impiego del personale ufficiale, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Forza armata, ferme restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa, e pongono in essere i relativi atti amministrativi anche per quanto concerne l'eventuale contenzioso. Per gli ufficiali dei carabinieri provvede il Comandante generale dell'Arma. Restano ferme, per quanto concerne il personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri, le disposizioni vigenti;

m) assicurano, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni nazionali ovvero multinazionali interforze, la disponibilità qualitativa e quantitativa delle Forze stabilite dal Capo di stato maggiore della difesa, individuando i relativi reparti. Definiscono l'attività addestrativa ed esercitano, anche avvalendosi dei comandi operativi dipendenti, le funzioni delegate di comando operativo inerenti alle operazioni ed esercitazioni di Forza armata;

n) esercitano le attribuzioni connesse all'attività logistica, emanando le necessarie direttive e norme tecniche applicative agli organi dipendenti e competenti in materia di organizzazione, direzione e controllo dei relativi servizi, con riguardo ai sistemi d'arma, mezzi, materiali ed equipaggiamenti, alla conseguente relativa conservazione, distribuzione, aggiornamento, mantenimento in efficienza, manutenzione, revisione, riparazione, dichiarazione di fuori uso e di dismissione dal servizio. Esercitano altresì le attribuzioni relative alla gestione, controllo, determinazione e ripianamento delle dotazioni, delle scorte e dei materiali di consumo nonché alla gestione dei fondi occorrenti per l'espletamento delle correlate attività logistiche e tecnico-amministrative.».

06G0229

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 2006.

Nomina a Sottosegretario di Stato ai trasporti del prof. Raffaele Gentile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Raffaele Gentile è nominato Sottosegretario di Stato ai trasporti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 giugno 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCHI, *Ministro dei trasporti*

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 1

06A05574

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 2006.

Nomina a Sottosegretario di Stato all'economia e finanze del prof. Nicola Sartor.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Nicola Sartor è nominato Sottosegretario di Stato all'economia e finanze.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 giugno 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 2

06A05575

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 2006.

Nomina a Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali del prof. Giovanni Mongiello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Giovanni Mongiello è nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 giugno 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 400

06A05576

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 maggio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Bioxan R», registrato al n. 12222.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 8 giugno 2004 dall'Impresa Chemia S.p.a., con sede legale in s.s. 255, km 46 S. Agostino (Ferrara) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Bio Triplo ora ridenominato «Bioxan R».

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: Cimoxanil - Rame;

Vista la nota dell'ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 20 settembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Chemia S.p.a. s.s. 255, km 46 S. Agostino (Ferrara);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa Chemia S.p.a., con sede legale in s.s. 255, km 46 S. Agostino (Ferrara) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario nocivo-pericoloso per l'ambiente denominato BIOXAN R con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 100-200-250-500 e kg 1-5-10-20.

3. Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: Chemia S.p.a. s.s. 255, km 46 S. Agostino (Ferrara), autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12222.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio e che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 31 maggio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
Cimoxanil.. 2%
Rame metallo (sottoforma di Ossicloruro) . 20%
le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

CIMOXANIL : Derivato dell'urea.
Sintomi : durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute; l'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

RAME
Sintomi : denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del S.N.C., emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione dei metalli. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia : Sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

- **VITE** : contro peronospora alla dose di 450 - 550 g in 100 litri di acqua. I trattamenti devono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui si manifestano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia e proseguiti durante tutta la stagione vegetativa con intervalli di 6 - 10 giorni, finché tali condizioni permangono. Non utilizzare Bioxan R durante il periodo di fioritura.
- **TABACCO** : contro la peronospora alla dose di 450-550 g in 100 litri di acqua. Iniziare gli interventi prima della comparsa dei sintomi della malattia e proseguire secondo l'andamento climatico.
- **POMODORO E PATATA** : contro la peronospora, l'alternaria, la septoria, l'antracnosi e le batteriosi alla dose di 450-550 g in 100 litri d'acqua. Iniziare gli interventi prima della comparsa dei sintomi della malattia e proseguire secondo l'andamento climatico. Nel caso tali sintomi siano già presenti, intervenire con due trattamenti ravvicinati (distanziati non più di 4 - 5 giorni l'uno dall'altro) impiegando la dose più alta.
- **COLTURE ORTICOLE** (zucchino, melone, aglio, cipolla, porro, pisello, spinacio, lattuga, carciofo) : contro la peronospora, alternaria, septoria, antracnosi alla dose di 450-550 g in 100 litri di acqua. I criteri di intervento sono gli stessi che per la patate e il pomodoro.
- **SOIA E GIRASOLE** : contro Peronospora (*Peronospora manshurica, Plasmopara helienthi*) alla dose di 450 - 550 g/hl
- **ROSA** : contro Peronospora (*Peronospora sparsa*), con azione collaterale contro Ticchiolatura (*Marssonina rosae*) e Ruggine (*Uromyces sp*) iniziando i trattamenti al manifestarsi delle prime condizioni favorevoli alla malattia, alla dose di 550 g/hl ripetendoli in funzione dell'andamento climatico.

BIOXAN R

Fungicida ad azione antiperonosporica con effetto collaterale contro Antracnosi, Septoria, Alternariosi, Batteriosi

POLVERE BAGNABILE

Bioxan R
Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Cimoxanil puro ....g 2
Rame metallico puro ....g 20
(sottoforma di Ossicloruro di Rame)
Coformulanti....................q.b. a 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio :
Nocivo per inalazione e ingestione.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza :
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non respirare le polveri; Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Chemia spa
44040 - S. Agostino (FE) - S.S. 255, km 46

Officina di Produzione :
Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)

Registrazione n. Ministero della Salute del

Contenuto netto : g 100-200-250-500 kg 1 - 5 – 10 - 20
Riferimento partita : *

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare la dose prestabilita di Bioxan R in poca acqua; indi aggiungere altra acqua fino a portare il serbatoio della pompa a volume, mantenendo la miscela in costante agitazione.

COMPATIBILITÀ
Bioxan R è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia l'impiego del prodotto in associazione con formulati a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare in fioritura

Sospendere i trattamenti :
21 giorni prima della raccolta per il carciofo, 28 giorni prima della raccolta su Girasole e Soia, 20 giorni prima della raccolta per le altre colture.
- Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento
- Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle
- Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

06A05526

DECRETO 31 maggio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Kociss», registrato al n. 11972.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 26 novembre 2003 dall'impresa Chemia S.p.a. con sede legale in s.s. 255, km 46, S. Agostino (Ferrara) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Kociss;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Ciromazina;

Vista la nota dell'Ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 20 settembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Chemia S.p.a., S.S. 255, km 46 - S. Agostino (Ferrara);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Chemia S.p.a., con sede legale in s.s. 255, km. 46, S. Agostino (Ferrara) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario Irritante denominato KOCISS con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 100-200-250-500 e kg 1-5-10.

3. Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: Chemia S.p.a., s.s. 255, km 46 - S. Agostino (Ferrara), autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 11972.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio e che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 31 maggio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KOCISS

Insetticida sistemico
Polvere Bagnabile

Partita n. *

IRRITANTE

Composizione:
Ciromazina pura ....g 75
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi e la pelle
Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini;
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego;
Non respirare le polveri;
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle;
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia;
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta);
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Officina di produzione :
Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)

Contenuto netto : g 100 – 200 – 250 - 500; kg 1, 5, 10

Registrazione n..... Ministero della Salute del.......

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: non si conoscono casi di avvelenamento nell'uomo. In condizioni sperimentali si sono osservati nei ratti i seguenti sintomi di avvelenamento aspecifici : sedazione, dispnea, esoftalmo, posizione curva e pelo arruffato.

Terapia : Sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
KOCISS è un insetticida sistemico che esplica la sua azione come inibitore della crescita degli insetti interferendo nella formazione delle larve dei ditteri. Risulta particolarmente attivo nei confronti dei minatori del genere Liriomyza, che scavano gallerie (mine) nelle foglie di diverse colture.
KOCISSpuò essere applicato sia sulle foglie sia al terreno dove comunque viene traslocato nella pianta per via sistemica.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
L'applicazione di KOCISS è compatibile con la presenza e l'impiego di insetti ausiliari naturali o introdotti utilizzati nella lotta integrata.
KOCISS è indicato per il controllo del genere Liriomyza sia in serra, che in pieno campo su: patata, sedano, carota, cocomero, melone, cetriolo, zucchino, carciofo, melanzana, pomodoro, lattuga (solo in pieno campo), tabacco, funghi, floreali.
Nella generalità dei casi, per i trattamenti fogliari, la dose d'impiego in serra è di 25-30 g/hl; in pieno campo di 30-40 g/hl (pari a 300-400 g/ha). I trattamenti si iniziano alla comparsa delle primissime mine. A seconda della necessità, ripetere il trattamento a distanza di 7-14 giorni.
Per le applicazioni al terreno, la dose è di 1 kg/ha; l'applicazione può avvenire anche mediante irrigatori a goccia o a manichetta.
FITOTOSSICITÀ: è consigliabile effettuare dei saggi preliminari su piccole superfici onde rilevare eventuale fitotossicità varietale e per verificare la compatibilità delle miscele.
COMPATIBILITÀ
È miscibile con altri prodotti fiTosanitari.
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima del raccolto per la patata;21 giorni prima della raccolta per la carota e 14 giorni prima del raccolto delle altre colture.

Attenzione: durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi.

Attenzione ! Da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

06A05527

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 8 marzo 2006.

Istituzione del Nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale (TPC) di Ancona.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
SU PROPOSTA DEL
MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, concernente misure finalizzate alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante disposizioni in materia di beni culturali e paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, concernente il regolamento sull'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali e, in particolare, l'art. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante la delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato, nonché norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia e, in particolare, l'art. 11 sulle attività specializzate delle Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato presso le varie amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente il riordino dei ruoli e la modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1992, istitutivo del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico (T.P.A.), il quale ha successivamente modificato denominazione in Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (T.P.C.), a seguito della riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali da cui lo stesso dipende funzionalmente;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 513, concernente interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che autorizza il potenziamento organico del Comando carabinieri in argomento;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 400, recante ulteriori disposizioni in materia di beni e attività culturali e, in particolare, l'art. 5, che definisce la consistenza del personale di cui alla citata legge n. 513 del 1999 in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle leggi vigenti;

Visti i decreti interministeriali in data 4 novembre 1996 e 14 novembre 2000, che hanno istituito i nuclei periferici del Comando in argomento rispettivamente in Milano (Monza), Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Palermo e in Genova, Torino, Cosenza, Sassari;

Considerato che l'attività di prevenzione e repressione che attiene alla tutela ed alla salvaguardia del patrimonio culturale, nonché al recupero dei beni culturali e del materiale scientifico e didattico inerente ai beni stessi, è svolta su tutto il territorio nazionale e che, al fine di rendere più efficace l'azione di salvaguardia e di recupero dei beni culturali, si rende necessario istituire un nuovo nucleo distaccato con sede in Ancona, alle dirette dipendenze del Comando carabinieri T.P.C.;

Ritenuto opportuno, altresì, definire l'organico complessivo dello stesso Comando carabinieri T.P.C.;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito il Nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale (T.P.C.) di Ancona. Esso opera alle dipendenze gerarchiche, disciplinari e d'impiego del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (T.P.C.). Quando necessario, nell'ambito delle direttive del Ministro per i beni e le attività culturali, il Nucleo carabinieri T.P.C. di Ancona procede anche a dirette intese con gli organi centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 2.

1. La dotazione di personale del Nucleo carabinieri T.P.C. di Ancona è determinata nell'ambito della dotazione complessiva del Comando carabinieri T.P.C. e nei limiti delle consistenze organiche stabilite dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive

modifiche, per i ruoli degli ufficiali, e dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modifiche, per i ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, nonché degli organici in soprannumero definiti dalla legge 29 dicembre 2000, n. 400.

2. La nuova dotazione complessiva di personale del Comando carabinieri T.P.C. è stabilita nella tabella allegata, la quale fa parte integrante dei presente decreto.

Art. 3.

1. Agli effetti dell'art. 1, sono a carico dell'Arma dei carabinieri gli oneri relativi agli assegni fissi, all'armamento e all'equipaggiamento individuale.

2. Gli oneri relativi a missioni, accasermamento, arredi di ufficio, alloggiamento del personale, nonché le altre spese connesse ad approvvigionamento, gestione e manutenzione degli automezzi, materiali, infrastrutture e apparati di funzionamento del Comando carabinieri T.P.C. e dei relativi nuclei periferici, incluso il Nucleo carabinieri T.P.C. di Ancona, sono confermati a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, 8 marzo 2006

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro per i beni e le attività culturali
BUTTIGLIONE

Il Ministro dell'interno
PISANU

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2006
Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 6, foglio n. 90

ALLEGATO

TABELLA DELLA CONSISTENZA DEL PERSONALE DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

	Ufficiali	Ispettori	Sovrintendenti	Appuntati e Carabinieri	Totali
In organico	—	96	21	69	186
In extra-organico (art. 5, legge n. 400 del 2000)	25	18	24	21	88
Totali	25	114	45	90	274

06A05464

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 maggio 2006.

Ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'annualità 2004-2005.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Visto la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze statali in materia di formazione professionale;

Visto l'art. 9, commi 3 e 7 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993 che istituisce il Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto l'art. 17 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione»;

Visto il regolamento CE n. 68 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;

Visto il regolamento CE n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (*«de minimis»*).

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato di indirizzo per le azioni di formazione continua, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, riunitosi in date 9 marzo 2006 e 8 maggio 2006;

Considerata la necessità di migliorare l'efficacia degli interventi e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, riducendo i tempi di erogazione al beneficiario finale;

Tenuto conto che le imprese hanno la facoltà di aderire ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua costituiti ai sensi della legge n. 388/2000 e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità che le regioni individuino specifiche priorità rispetto alle esigenze del proprio territorio attraverso obiettivi quantificabili;

Decreta:

Art. 1.

1. Allo scopo di sostenere le iniziative a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze, e a favore delle imprese, per svilupparne la competitività, nel rispetto delle normative indicate nella premessa, vengono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano risorse pari a euro 143.657.020,00 (annualità 2004 e 2005), così come riportato nella seguente tabella.

Regioni/province autonome	Euro
Valle d'Aosta	272.622,12
Piemonte	11.209.515,33
Lombardia	29.006.110,95
Liguria	3.419.365,74
Trento	1.181.301,29
Bolzano	1.306.513,55
Veneto	12.931.339,27
Friuli-Venezia Giulia	3.139.017,49
Emilia-Romagna	11.415.913,45
Toscana	8.588.148,76
Umbria	1.857.583,13
Marche	3.581.614,54
Lazio	11.802.220,11
Abruzzo	3.563.213,58
Molise	719.857,69
Campania	12.562.254,61
Puglia	8.839.983,63
Basilicata	1.295.415,89
Calabria	3.574.691,95
Sicilia	9.510.648,31
Sardegna	3.879.688,60
Totale . . .	143.657.020,00

I nove decimi sono ripartiti sulla base della distribuzione percentuale dei lavoratori dipendenti attribuibili al settore privato. Il restante decimo viene ripartito tra le regioni e le province autonome che hanno un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, sulla base del criterio precedente (Dati Istat - Forze di Lavoro, Media 2004).

2. L'onere di cui al presente articolo fa carico al capitolo 7031 del Bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, esercizio finanziario 2006.

Art. 2.

1. Le regioni e le province autonome, attraverso la concertazione con le parti sociali, realizzata secondo le procedure previste da ciascuna amministrazione e favorendo il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartiscono le risorse di cui all'art. 1, tra le seguenti modalità di intervento:

a) finanziamento di:

piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali concordati tra le parti sociali;

voucher aziendali definiti nell'ambito di accordi quadro stipulati dalle parti sociali e destinati prioritariamente alle imprese con meno di 15 dipendenti.

Nelle procedure di evidenza pubblica, di cui al successivo art. 4, le regioni e le province autonome, in accordo con le parti sociali, definiscono gli ambiti prioritari di intervento cui destinare i finanziamenti. Tali ambiti possono essere riferiti a specifiche tipologie di lavoratori e di imprese, a specifici settori, territori, filiere produttive, aree distrettuali oppure ad altri ambiti scelti in base ad esigenze peculiari. Le regioni e le province autonome, fissano i propri obiettivi in termini quantitativi;

b) finanziamento di iniziative formative a domanda individuale (sotto forma di concessione di voucher) destinate a tutti i lavoratori delle imprese private assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160 del 3 giugno 1975, così come modificato all'art. 25 della Legge Quadro sulla formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni.

Nelle procedure di evidenza pubblica di cui al successivo art. 4, le regioni e le province autonome, in accordo con le parti sociali, definiscono le priorità e i destinatari dei voucher individuali, con riferimento prioritario alle seguenti tipologie:

lavoratori inseriti nelle tipologie contrattuali previste dal Titolo V, dal Titolo VI e dal Titolo VII - Capo I - del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003. In tal caso il voucher deve essere richiesto nel periodo in cui il lavoratore è occupato con una delle tipologie contrattuali richiamate e deve essere utilizzato entro dodici mesi dalla sua concessione;

lavoratori di qualsiasi impresa privata con età superiore ai 45 anni;

lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria.

Per facilitare l'utilizzo dei voucher e per favorire l'accesso ad una offerta formativa qualificata, le regioni e le province autonome predispongono idonei strumenti informativi e di supporto all'utenza.

Art. 3.

1. Le amministrazioni regionali e le province autonome, nella programmazione degli interventi di cui al presente decreto, favoriscono l'integrazione con quanto realizzato con le omologhe azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e dai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, ex art. 118 legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovono e garantiscono in tutte le diverse tipologie di azione l'attuazione del principio delle pari opportunità.

Art. 4.

1. Le regioni e le province autonome provvedono a predisporre specifiche procedure di evidenza pubblica nel cui ambito, oltre a quanto indicato nell'art. 2, viene prevista:

l'indicazione dei soggetti presentatori, attuatori e destinatari (imprese e lavoratori);

l'indicazione delle modalità di selezione delle iniziative;

il rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (Regolamenti della C.E. n. 68 del 12 gennaio 2001 e 69 del 12 gennaio 2001).

2. Nell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 68 del 12 gennaio 2001 relativo agli aiuti destinati alla formazione e n. 69 del 12 gennaio 2001 sugli Aiuti di importanza minore *(de minimis)*, permane l'obbligo di cofinanziamento a carico delle imprese in misura non infe-

riore al 20% come previsto dall'art. 9, comma 3, della legge del 19 luglio 1993, n. 236, fatti salvi eventuali altri regimi specifici autorizzati dalle autorità comunitarie.

3. Per quanto riguarda le risorse destinate ai Piani formativi e ai voucher aziendali, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale politiche per l'orientamento e la formazione, Divisione V - l'atto deliberativo dell'organo competente relativo agli impegni giuridicamente vincolanti, a seguito del quale si procede alla liquidazione delle risorse impegnate.

4. Per quanto riguarda le risorse destinate alle iniziative formative a domanda individuale, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale politiche per l'orientamento e la formazione, Divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente relativo all'avvio delle specifiche procedure di evidenza pubblica, a seguito del quale si procede alla liquidazione delle relative risorse.

5. Le risorse non erogate entro 24 mesi vengono disimpegnate e riattribuite sulla base di criteri da stabilire con il coordinamento delle regioni.

Art. 5.

1. Le regioni e le province autonome inviano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 luglio di ogni anno, i dati di monitoraggio relativi agli interventi formativi finanziati ai sensi del presente decreto. I dati vengono raccolti sulla base di schede di monitoraggio elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in accordo con le regioni e le province autonome e con la collaborazione dell'ISFOL. Le schede di raccolta dei dati sono elaborate con l'obiettivo di costruire progressivamente un sistema di monitoraggio coerente con le diverse filiere della formazione continua.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione, per le amministrazioni che lo richiedano, un'attività di assistenza tecnica da parte dell'ISFOL, finalizzata a sostenere l'operatività delle regioni e delle province autonome per quanto riguarda gli adempimenti previsti nel presente decreto. Per il finanziamento di specifiche iniziative di assistenza e supporto da realizzare a livello locale, le amministrazioni potranno destinare fino ad un massimo del 5% delle risorse di cui all'art. 1 del presente decreto.

3. Il monitoraggio di cui al primo comma del presente articolo costituisce una delle fonti informative utili alla costruzione del rapporto annuale redatto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione dell'art. 66, comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999.

Roma, 10 maggio 2006

Il direttore generale: MARINCIONI

06A05451

DECRETO 22 maggio 2006.

Ricostituzione del comitato provinciale presso l'INPS di Ferrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il decreto n. 5/2002 del 17 aprile 2002 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Ferrara;

Considerato che, essendo scaduto il previsto termine di durata, occorre procedere alla ricostituzione del comitato stesso;

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e, in particolare, gli articoli 44, 46 e 49;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della Previdenza e dell'Assistenza Sociale - Divisione III - n. 31/89 del 14 aprile 1989 e n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. in attuazione della legge n. 88/1989 citata;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione III - n. 14/1995 prot. 12035/95 dell'11 gennaio 1995, con la quale sono fornite indicazioni con i relativi criteri di valutazione per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerato che l'accertamento effettuato al fine di stabilire il requisito della maggiore rappresentatività, anche sulla base dell'effettiva operatività delle associazioni, garantendo nel contempo il principio costituzionale del pluralismo partecipativo, ha riguardato in particolare:

l'ampiezza e diffusione delle strutture operative ed organizzative dell'associazione sindacale;

la consistenza numerica degli iscritti alla data del 31 dicembre 2005, distinti per settori produttivi;

le attività contrattuali nei singoli anni 2003 -2004 - 2005;

la partecipazione, in ciascuno degli anni indicati al punto precedente, alla trattazione di vertenze individuali e plurime, nonché collettive di lavoro;

Rilevato che, ai fini delle nomine, la ripartizione dei posti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi tra i settori

economici produttivi interessati all'attività dell'Istituto e, in particolare, alle funzioni del comitato provinciale, deve essere rapportata all'importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia, alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate;

Considerate le risultanze degli atti istruttori acquisiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Ferrara e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base delle istruzioni generali fornite con le circolari citate e secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine alla effettività dell'azione sindacale e della presenza pluri-categoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate, individua come maggiormente rappresentative:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL);

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL);

Unione Italiana del Lavoro (UIL);

Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda - Delegazione Provinciale di Ferrara - (CIDA) - rappresentanza prevista dall'art. 44 legge n. 88/1989;

per i datori di lavoro:

Unione degli Industriali di Ferrara, aderente alla Confindustria;

Unione Provinciale Agricoltori di Ferrara, aderente alla Confagricoltura;

ASCOM di Ferrara, aderente alla Confcommercio;

per i lavoratori autonomi:

COLDIRETTI di Ferrara;

C.N.A. Associazione Provinciale di Ferrara;

ASCOM di Ferrara aderente alla Confcommercio;

Considerato, inoltre, che ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i membri che rappresentano i lavoratori dipendenti, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che la composizione del comitato provinciale I.N.P.S. deve rispondere all'esigenza di assicurare, per la presidenza delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, la presenza di componenti designati dalle organizzazioni ed associazioni dei lavoratori autonomi più rappresentative a livello provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali predette individuate come maggiormente rappresentative nell'ambito provinciale a seguito di formale richiesta di questa Direzione nella quale, peraltro, si rappresentava l'esigenza che i designati non si trovassero in condizioni di incompatibilità tale da ledere il principio di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 44, comma primo, punto 4), 5) e 6) della legge n. 88/1989 citata, che prevede quali membri di diritto del comitato il direttore della Direzione provinciale del lavoro, il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato, il dirigente della sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la sede provinciale dell'INPS, il comitato provinciale di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 così come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

membri di diritto:

1) il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Ferrara, dott. Patrizio De Robertis;

2) il direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello Stato di Ferrara, dott.ssa Danila Niboli;

3) il direttore *pro-tempore* della sede provinciale di Ferrara dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dott. Michele Scopece;

rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

A) del settore industria:

1) Luca Fiorini - CGIL - nato il 22 aprile 1963;

2) Valentina Ziosi - CGIL - nata il 14 gennaio 1968;

3) Walter Chessa - CISL - nato il 15 maggio 1950;

4) Tiziano Roma - UIL - nato il 20 settembre 1940;

B) del settore agricoltura:

5) Rossano Guerra - CGIL - nato il 3 marzo 1950;

6) Gabriele D'Amico - CISL - nato l'8 gennaio 1954;

7) Gianni Merli - UIL - nato il 21 ottobre 1943;

C) del settore commercio e servizi:

8) Fabrizio Nannini - CGIL - nato il 30 gennaio 1953;

9) Roberto Dal Passo - CGIL - nato il 6 giugno 1955;

10) Franco Fogli - CISL - nato il 21 novembre 1947;

D) dirigenti d'azienda:

11) Alberto Rossi - CIDA - nato l'8 aprile 1940;

rappresentanti dei datori di lavoro:

A) del settore industria:

1) Giacomo Pirazzoli - Unione degli Industriali - nato il 22 luglio 1969;

B) del settore agricoltura:

2) Claudio Bellettini - Unione degli Agricoltori - nato il 4 luglio 1954;

C) del settore commercio e servizi:

3) Paolo Domenico Regina - ASCOM - nato l'11 luglio 1959;

rappresentanti dei lavoratori autonomi:

A) coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

1) Valeriano Tagliati - COLDIRETTI - nato il 13 settembre 1958;

B) artigiani:

2) Ughetta Ciatti - CNA - nata il 5 febbraio 1954;

C) esercenti attività commerciali:

3) Nicola Castaldi - ASCOM - nato il 13 aprile 1962.

Art. 2.

Il comitato dura in carica quattro anni dalla data di costituzione.

Art. 3.

Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

La seduta di insediamento sarà convocata dal membro più anziano di età, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo entro trenta giorni, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in alternativa, è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al T.A.R. dell'Emilia-Romagna.

Ferrara, 22 maggio 2006

Il direttore regionale reggente: DE ROBERTIS

06A05354

DECRETO 22 maggio 2006.

Nomina dei rappresentanti degli esercenti attività commerciali nell'apposita commissione speciale del comitato provinciale presso l'INPS di Ferrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46, recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 così come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 su richiamato;

Visto il proprio decreto n. 11/2006 del 22 maggio 2006 di ricostituzione del comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali nell'apposita commissione speciale del comitato suddetto presieduta dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso;

Ritenuto che la selezione delle associazioni di categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti, ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della maggiore rappresentatività a livello provinciale;

Considerato che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla costituenda commissione, ivi compreso quello riservato di diritto al presidente della commissione stessa;

Attivata una preliminare indagine rivolta ad accertare il requisito della maggiore rappresentatività, sulla base dell'effettiva operatività delle associazioni, garantendo, nel contempo, il principio costituzionale del pluralismo partecipativo;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative, ai fini delle nomine dei rappresentanti della categoria suddetta nella commissione di cui trattasi, le seguenti organizzazioni sindacali provinciali, a seguito di valutazione comparativa della rappresentatività delle organizzazioni provinciali appositamente interpellate:

ASCOM - CONFCOMMERCIO;

CONFESERCENTI - Confederazione Esercenti Attività Commerciali Turistiche di Ferrara;

Ritenuto, infine, che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non

possa prescindere, nei limiti della disponibilità dei posti esistenti, dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali a seguito di formale richiesta di questa Direzione nella quale, peraltro, si rappresentava l'esigenza che i designati non si trovassero in condizioni di incompatibilità tale da ledere il principio di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti degli esercenti attività commerciali, nella speciale commissione del comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, presieduta dal rappresentante degli esercenti attività commerciali, in seno al comitato stesso, i sigg.ri:

Nicola Castaldi - presidente - nato il 13 aprile 1962;

Francesco Mignozzi - Ascom di Ferrara CONFCOMMERCIO - nato il 9 giugno 1930;

Graziano Gibelli - Ascom di Ferrara CONFCOMMERCIO - nato il 17 luglio 1945;

Giacomo Raisi - CONFESERCENTI di Ferrara - Confederazione esercenti attività commerciali e turistiche - nato l'8 maggio 1949;

Alberto Pincelli - CONFESERCENTI di Ferrara - Confederazione esercenti attività commerciali e turistiche - nato il 23 aprile 1935.

Compongono inoltre la speciale commissione:

il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Ferrara, dott. Patrizio De Robertis;

il direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello Stato di Ferrara, dott.ssa Danila Niboli

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale di Ferrara dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dott. Michele Scopece.

Art. 2.

La commissione speciale dura in carica quattro anni dalla data di costituzione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso amministrativo entro trenta giorni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in alternativa, è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al T.A.R. dell'Emilia-Romagna.

Ferrara, 22 maggio 2006

Il direttore regionale reggente: DE ROBERTIS

06A05355

DECRETO 22 maggio 2006.

Nomina dei rappresentanti degli artigiani nell'apposita commissione speciale del comitato provinciale presso l'INPS di Ferrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46, recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 su richiamato;

Visto il proprio decreto n. 11/06 del 22 maggio 2006 di ricostituzione del comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli artigiani nell'apposita commissione speciale del comitato suddetto presieduta dal rappresentante degli artigiani in seno al comitato stesso;

Ritenuto che la selezione delle associazioni di categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti, ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della maggiore rappresentatività a livello provinciale;

Considerato che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla costituenda commissione, ivi compreso quello riservato di diritto al presidente della commissione stessa;

Attivata una preliminare indagine rivolta ad accertare il requisito della maggiore rappresentatività, sulla base dell'effettiva operatività delle associazioni, garantendo, nel contempo, il principio costituzionale del pluralismo partecipativo;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative, ai fini delle nomine dei rappresentanti della categoria suddetta nella commissione di cui trattasi, le seguenti organizzazioni sindacali provinciali, a seguito di valutazione comparativa della rappresentatività delle organizzazioni provinciali appositamente interpellate:

C.N.A. - Associazione Provinciale di Ferrara;

CONFARTIGIANATO della provincia di Ferrara;

Ritenuto, infine, che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non

possa prescindere, nei limiti della disponibilità dei posti esistenti, dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali a seguito di formale richiesta di questa Direzione nella quale, peraltro, si rappresentava l'esigenza che i designati non si trovassero in condizioni di incompatibilità tale da ledere il principio di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti degli artigiani, nella speciale commissione del comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, presieduta dal rappresentante degli artigiani, in seno al comitato stesso, i sigg.ri:

Ughetta Ciatti - presidente;

Sabrina Blè - C.N.A. Associazione Provinciale di Ferrara - nata il 27 gennaio 1966;

Alberto Rossi - C.N.A. Associazione Provinciale di Ferrara - nato il 27 maggio 1948;

Andrea Marangoni - Confartigianato della provincia di Ferrara - nato il 23 gennaio 1961;

Marco Pivari - Confartigianato della provincia di Ferrara - nato il 2 aprile 1956;

compongono inoltre la speciale commissione:

il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Ferrara, dott. Patrizio De Robertis;

il direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello Stato di Ferrara, dott.ssa Danila Niboli;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale di Ferrara dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dott. Michele Scopece.

Art. 2.

La commissione speciale dura in carica quattro anni dalla data di costituzione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso amministrativo entro trenta giorni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in alternativa, è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al T.A.R. dell'Emilia-Romagna.

Ferrara, 22 maggio 2006

Il direttore regionale reggente: DE ROBERTIS

06A05356

DECRETO 22 maggio 2006.

Nomina dei rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'apposita commissione speciale del comitato provinciale presso l'INPS di Ferrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46, recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 così come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 su richiamato;

Visto il proprio decreto n. 11 del 22 maggio 2006 di ricostituzione del comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'apposita commissione speciale del comitato suddetto presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al comitato stesso;

Ritenuto che la selezione delle associazioni di categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti, ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della maggiore rappresentatività a livello provinciale;

Considerato che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla costituenda commissione, ivi compreso quello riservato di diritto al presidente della commissione stessa;

Ritenuto, inoltre, che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

Attivata una preliminare indagine rivolta ad accertare il requisito della maggiore rappresentatività, sulla base dell'effettiva operatività delle associazioni, garantendo, nel contempo, il principio costituzionale del pluralismo partecipativo;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative, ai fini delle nomine dei rappresentanti della categoria suddetta nella commissione di cui trattasi, le seguenti organizzazioni sindacali provinciali, a seguito di valutazione comparativa della rappresentatività delle organizzazioni provinciali appositamente interpellate:

COLDIRETTI di Ferrara;

UNIONE PROVINCIALE degli AGRICOLTORI di Ferrara - CONFAGRICOLTURA;

C.I.A. - Confederazione Italiana Agricoltori di Ferrara;

Ritenuto, infine, che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindere, nei limiti della disponibilità dei posti esistenti, dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali a seguito di formale richiesta di questa Direzione nella quale, peraltro, si rappresentava l'esigenza che i designati non si trovassero in condizioni di incompatibilità tale da ledere il principio di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nella speciale commissione del comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in seno al comitato stesso, i sigg.ri:

Valeriano Tagliati - presidente - nato il 13 settembre 1958;

Cinzia Rocca - Coldiretti di Ferrara - nata il 30 aprile 1957;

Paola Marzola - Coldiretti di Ferrara - nata il 25 maggio 1957;

Paolo Cavalcoli - Unione Provinciale degli Agricoltori - nato il 29 giugno 1964;

Leonardo Bentivoglio - C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori - nato il 27 marzo 1959;

compongono inoltre la speciale commissione:

il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Ferrara, dott. Patrizio De Robertis;

il direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello Stato di Ferrara, dott.ssa Danila Niboli;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale di Ferrara dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dott. Michele Scopece.

Art. 2.

La commissione speciale dura in carica quattro anni dalla data di costituzione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso amministrativo entro trenta giorni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in alternativa, è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al T.A.R. dell'Emilia-Romagna.

Ferrara, 22 maggio 2006

Il direttore regionale reggente: DE ROBERTIS

06A05357

DECRETO 23 maggio 2006.

Sostituzione di un componente effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro presso la I commissione di conciliazione dell'Unione degli industriali e delle imprese di Roma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto n. 4 del 14 marzo 2006 con cui si è provveduto alla nomina del dott. Bornengo Massimo quale membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla I commissione di conciliazione di cui all'art. 410 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Vista la nota dell'11 maggio 2006 con cui il dott. Bornengo Massimo rassegna, a decorrere dal 1° giugno 2006, le proprie dimissioni;

Vista la nota n. 762 cs.lp dell'11 maggio 2006 con cui l'Unione degli industriali di Roma segnala il nominativo del dott. Terraneo Carlo per la relativa sostituzione;

Considerato che si deve provvedere all'integrazione della commissione stessa;

Decreta:

Il dott. Terraneo Carlo, domiciliato per la carica presso l'Unione degli industriali e delle imprese di Roma, via Andrea Noale n. 206 - 00010 Roma, tel. 0684499356 - fax 068554678 - e-mail: webmaster @unioneindustriali.roma.it, viene nominato, a decorrere dal 1° giugno 2006, membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro, in seno alla I commissione di conciliazione.

Roma, 23 maggio 2006

Il direttore provinciale ad interim: BOVALINO

06A05304

DECRETO 24 maggio 2006.

Sostituzione di due componenti effettivo e supplente della commissione provinciale di conciliazione di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 2 del 21 febbraio 2006 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del sig. Trazzera Salvatore, membro effettivo, e del sig. Gagliardi Paolo, membro supplente, entrambi in rappresentanza dell'organizzazione sindacale dei lavoratori UGL;

Vista la nota prot. n. 082/06/U.S. del 15 maggio 2006 dell'UGL di Milano con la quale vengono designati il sig. Uberti Riccardo in sostituzione del sig. Trazzera Salvatore e il sig. Buonfino Maurizio in sostituzione del sig. Gagliardi Paolo, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente della suddetta Commissione;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Uberti Riccardo è nominato membro effettivo in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dell'organizzazione sindacale dei lavoratori UGL, in sostituzione del sig. Trazzera Salvatore.

Il sig. Buonfino Maurizio è nominato membro supplente in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dell'organizzazione sindacale dei lavoratori UGL, in sostituzione del sig. Gagliardi Paolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 maggio 2006

Il direttore provinciale: TRUPPI

06A05358

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Greendays società cooperativa», in Viterbo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperativa e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 dicembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazione dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società Greendays società cooperativa, con sede in Viterbo (codice fiscale 01611130566) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Donata Muto, nata a Bussero (Milano) il 16 marzo 1964 domiciliata in Tivoli (Roma), via Lago della Regina n. 22, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05453

DECRETO 10 maggio 2006.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Marino Carboni», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega del 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2004 con il quale la società cooperativa edilizia «Marino Carboni» con sede in Roma è stata posta in gestione commissariale con nomina di Commissario governativo nella persona dell'avv. Massimo Seri, per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2005 con il quale i poteri del Commissario governativo sono stati prorogati per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del decreto di nomina;

Vista la relazione dell'8 maggio 2006 con la quale il Commissario chiede una ulteriore proroga di dodici mesi del mandato, considerata la complessità della situazione e le attività ancora da svolgere per il risanamento del sodalizio;

Decreta:

1. I poteri conferiti all'avv. Massimo Seri, Commissario governativo della società cooperativa «Marino Carboni» con sede in Roma, sono prorogati per ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto;

2. Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 maggio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05338

DECRETO 10 maggio 2006.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Walter Tobagi», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega del 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2004 con il quale la società cooperativa edilizia «Walter Tobagi» con sede in Roma è stata posta in gestione commissariale con nomina di Commissario governativo nella persona dell'avv. Francesca Giardini, per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale del 14 giugno 2005 con il quale i poteri del Commissario governativo sono stati prorogati per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del decreto di nomina;

Vista la relazione dell'8 maggio 2006 con la quale il Commissario chiede una proroga di dodici mesi del mandato, considerata la complessità della situazione e le attività ancora da svolgere per il risanamento del sodalizio;

Decreta:

1. I poteri conferiti all'avv. Francesca Giardini, Commissario governativo della società cooperativa «Walter Tobagi» con sede in Roma, sono prorogati per ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

2. Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 maggio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05339

DECRETO 10 maggio 2006.

Proroga della gestione commissariale del «Nuovo consorzio regionale per le Acli», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega del 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2004 con il quale il «Nuovo consorzio regionale per le Acli», con sede in Roma è stata posto in gestione commissariale con nomina di Commissario governativo nella persona del dott. Gilberto Bargellini, per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale del 14 giugno 2005 con il quale i poteri del Commissario governativo sono stati prorogati per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del decreto di nomina;

Vista la relazione dell'8 maggio 2006 con la quale il Commissario chiede una proroga di dodici mesi del mandato, considerata la complessità della situazione e le attività ancora da svolgere per il risanamento del sodalizio, nonché assicurare il raccordo ed il coordinamento delle cooperative associate e attualmente commissariate;

Decreta:

1. I poteri conferiti al dott. Gilberto Bargellini, Commissario governativo del «Nuovo consorzio regionale per le Acli», con sede in Roma, sono prorogati per ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

2. Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 maggio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05340

DECRETO 10 maggio 2006.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Tiziana», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega del 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2004 con il quale la società cooperativa edilizia «Tiziana», con sede in Roma è stata posta in gestione commissariale con nomina di Commissario governativo nella persona dell'avv. Ilaria Sciamanna, per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale del 14 giugno 2005 con il quale i poteri del commissario governativo sono stati prorogati per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del decreto di nomina;

Vista la relazione dell'8 maggio 2006 con la quale il Commissario chiede una proroga di dodici mesi del mandato, considerata la complessità della situazione e le attività ancora da svolgere per il risanamento del sodalizio;

Decreta:

1. I poteri conferiti all'avv. Ilaria Sciamanna, commissario governativo della società cooperativa «Tiziana», con sede in Roma, sono prorogati per ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

2. Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 maggio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05341

DECRETO 10 maggio 2006.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Dani 2000», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega del 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2004 con il quale la società cooperativa edilizia «Dani 2000», con sede in Roma è stata posta in gestione commissariale con nomina di Commissario governativo nella persona del dott. Tiziano Gullotto per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale del 14 giugno 2005 con il quale i poteri del Commissario governativo sono stati prorogati per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del decreto di nomina;

Vista la relazione dell'8 maggio 2006 con la quale il Commissario chiede una proroga di dodici mesi del mandato, considerata la complessità della situazione e le attività ancora da svolgere per il risanamento del sodalizio;

Decreta:

1. I poteri conferiti al dott. Tiziano Gullotto, Commissario governativo della società cooperativa «Dani 2000», con sede in Roma, sono prorogati per ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

2. Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 maggio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05342

DECRETO 17 maggio 2006.

Riconoscimento, al sig. Ramadan Kafeja, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Ramadan Kafeja, cittadino albanese, in possesso del «diploma Vertetim», conseguito presso la scuola secondaria superiore militare «Skenderbej» di Tirana (Albania), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 23 marzo 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato, pur in assenza di esperienza professionale, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia e disinfezione, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata, mentre non ha ritenuto che lo stesso titolo avesse i contenuti formativi sufficienti per l'esercizio anche delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente è titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Milano il 15 gennaio 1999, con scadenza il 31 gennaio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Ramadan Kafeja, nato il 16 febbraio 1964 a Permet (Albania), cittadino albanese, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia e disinfezione, di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2006

Il direttore generale: SPIGARELLI

06A05305

DECRETO 17 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Albu, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfestazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Maria Albu, cittadina rumena, in possesso del «diploma di Baccalaureato» per industria alimentare, conseguito presso il liceo statale industriale n. 6 di Timisoara (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 23 marzo 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato, pur in assenza di esperienza professionale, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia e disinfezione, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente è titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Firenze il 3 giugno 2003, con scadenza il 3 giugno 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Maria Albu, nata il 26 aprile 1961 a Riu de Mori (Romania), cittadina rumena è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia e disinfestazione, di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2006

Il direttore generale: SPIGARELLI

06A05306

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 aprile 2006.

Norme per il finanziamento delle commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC operanti presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'anno 2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, concernente il coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, delle vitivinicolture e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'art. 55, paragrafo 1, lettera *g)* e l'allegato VI, lettera *j)* che disciplinano gli esami analitici e organolettici dei vini di qualità prodotti in regioni determinate;

Visto il regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate, in particolare il titolo III concernente regole relative agli esami analitici e organolettici;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la «nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare l'art. 13, comma 1, che stabilisce che, ai fini della utilizzazione delle D.O.C. e D.O.C.G. i vini devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica ed ad esame organolettico, con conseguente certificazione positiva, nonché il comma 6 dello stesso articolo che prevede l'emanazione di apposito regolamento disciplinante gli esami chimico-fisici ed organolettici ed i criteri per la costituzione e l'attività delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.;

Visto il proprio decreto 25 luglio 2003 concernente la disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.;

Visto l'art. 3, comma 10 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, nella parte che concerne l'emanazione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di apposito decreto con il quale devono stabilirsi annualmente l'ammontare degli importi, e le modalità di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle commissioni di degustazione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.;

Visti i decreti con i quali sono state istituite le Commissioni di degustazione per l'esame organolettico dei vini a D.O.C. e/o a D.O.C.G. presso le competenti camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio 2006 i soggetti richiedenti l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine controllata e/o a denominazione di origine controllata e garantita, sono tenuti al pagamento preventivo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, di una somma compresa tra 10 e 20 euro per ogni campione prelevato e di una somma compresa tra 0,10 e 0,15 euro per ogni ettolitro sottoposto ad esame, per le spese di funzionamento delle commissioni.

Art. 2.

Nell'ambito dei margini fissati gli importi e le modalità di pagamento delle somme di cui all'art. 1 sono stabiliti con delibera della camera di commercio competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A05501

DECRETO 10 aprile 2006.

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore dello zucchero.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificato dall'art. 2 del decreto legge 21 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità Europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787 recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante disposizioni nazionali di attuazione dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la riserva nazionale;

Ritenuta la necessità di adattare il calcolo delle medie regionali da considerarsi per la riserva nazionale per i settori dello zucchero, dell'olio d'oliva e del tabacco;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni urgenti per l'avvio a decorrere dal 1° gennaio 2006 del regime dei pagamenti diretti nel settore dello zucchero e per una immediata ed ordinata applicazione delle richiamate norme comunitarie;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 28 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

Periodo di riferimento

1. In attuazione della lettera K dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003, il periodo di riferimento comprende le campagne di commercializzazione 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003.

Art. 2.

Calcolo dei titoli all'aiuto

1. Nel settore della barbabietola da zucchero, l'ammontare da includere nell'importo di riferimento degli agricoltori è calcolato ai sensi della lettera K., punto 1, secondo trattino, dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003. I dati di base certificati per il calcolo sopraindicato sono forniti all'AGEA dall'Associazione bieticolo saccarifera italiana.

2. Nel settore della barbabietola da zucchero, il numero di ettari da includere nel calcolo del pagamento unico è calcolato in base alla resa per ettaro di barbabietola da zucchero indicata dall'Istat a livello provinciale. Con circolare dell'AGEA sono definite le modalità operative per la determinazione delle superfici interessate.

Art. 3.

Modalità per il calcolo delle medie regionali

L'allegato *B* del decreto ministeriale 24 marzo 2005 è sostituito dall'allegato B, del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2006

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 186

ALLEGATO *B*

1. Ai fini della definizione delle medie regionali di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 si utilizza la componente di plafond nazionale, prevista all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, immediatamente associabile all'utilizzo delle superfici nel periodo di riferimento, come riportato nella tabella seguente:

Tabella 1: plafond nazionale per il calcolo delle medie regionali

Componenti del plafond nazionale di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003	2005	2006
Pagamenti per Cereali, Oleaginose e Proteiche (COP), 63 €/t	1.211,87	1.211,87
Aiuto supplementare grano duro, 291 €/ha	426,79	417,82
Leguminose da granella	7,24	7,24
Sementi certificate	0	0
Premio vacca nutrice	83,25	83,25
Premio addizionale vacca nutrice	5,9	5,9
Premio speciale bovini maschi	75,14	75,14
Premio alla macellazione, adulti	0	0
Premio alla macellazione, vitelli	0	0
Premio per l'estensivizzazione dei bovini	12,21	12,21
Premi addizionali ai produttori di bovini	0	0
Premi ovicaprini	0	0
Premi supplementari Ovicaprini	0	0
Premi addizionali Ovicaprini	0	0
Premio Latte	0	0
Premio addizionale per i produttori di latte	0	0
Premio per il riso (102 €/t)	135,26	135,26
Foraggi Essiccati	19,59	19,59
Olio d'oliva	0	683,41
Tabacco	0	145,33
Zucchero		79,86
Plafond nazionale ai fini del calcolo delle medie regionali	**1.977,20**	**2.876,88**

2. Il plafond nazionale disponibile ricavato come al punto 1, viene suddiviso tra le diverse zone elencate nell'allegato A, in proporzione alla percentuale di generazione degli importi di riferimento (per stesse componenti di plafond) dei titoli storici nella stessa zona.

3. Ai fini della determinazione delle medie regionali si utilizza il totale delle superfici eleggibili dichiarate nel triennio nelle diverse zone, espresso come sommatoria delle seguenti superfici delle particelle dichiarate nelle domande di aiuto della PAC:

a. superfici eleggibili a seminativo di ciascuna particella dichiarata a premio;

b. superficie foraggera.

Alle superfici sopra considerate vengono aggiunte le superfici olivetate considerate per il calcolo dei titoli all'aiuto, le eventuali superfici coltivate a tabacco desunte dai contratti di coltivazione del periodo di riferimento e le superfici coltivate a barbabietola di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto non considerate nel conteggio di cui alla precedente lettera a.

4. Per ciascuna particella dichiarata nel triennio varrà il valore più recente seguendo l'ordine di recupero dell'informazione.

5. Il valore medio regionale è individuato dal rapporto tra importo di riferimento disponibile per la regione di cui al punto 2 e superficie eleggibile regionale di cui al punto 3.

06A05550

DECRETO 18 aprile 2006.

Disposizioni per la raffinazione di zucchero di canna greggio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, ed in particolare l'art. 29, che disciplina il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento per la raffinazione;

Vista la legge 11 marzo 2006, n. 81, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa, e in particolare l'art. 2, comma 5-*bis*, che prescrive le modalità per l'assegnazione della quota di raffinazione di zucchero di canna greggio prevista dal regolamento (CE) n. 318/2006;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Tenuto conto che, in base ai disposto dell'art. 2, comma 5-*bis*, della sopraindicata legge n. 81/2006, deve essere assicurata l'unitarietà della quota di raffinazione e che essa implica, per garantire l'economicità della lavorazione, la realizzazione della produzione in un unico impianto;

Considerato che l'attività di raffinazione a tempo pieno implica la realizzazione di uno stabilimento industriale dedicato, e che tale realizzazione presuppone la certezza di poter utilizzare la quota prevista dal regolamento (CE) n. 318/2006;

Ritenuta pertanto la necessità di individuare quanto prima l'impresa destinata ad usufruire della quota sopraindicata, onde permettere alla impresa medesima di realizzare l'impianto in argomento;

Decreta:

Articolo unico

1. In attuazione dell'art. 29, paragrafo 2, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 318/2006, la quota per la raffinazione di zucchero di canna greggio, pari a 50.000 tonnellate nella campagna di commercializzazione 2007/2008 e 100.000 tonnellate nella campagna di commercializzazione 2008/2009, è assegnata con le modalità previste dal presente decreto.

2. La quota di raffinazione di zucchero di canna greggio di cui al comma 1, è assegnata ad una sola impresa che garantisca, attraverso un suo stabilimento, la raffinazione dell'intero quantitativo assegnato, a partire dalla campagna 2007/2008. La quota non può essere ceduta. La mancata realizzazione dell'impianto o la mancata utilizzazione della quota comportano la revoca della quota medesima; il Ministero valuta eventuali cause di forza maggiore che non abbiano consentito l'utilizzo della quota.

3. Nella assegnazione della quota è considerata prioritaria la ubicazione dello stabilimento nelle regioni dell'obiettivo convergenza. L'esperienza imprenditoriale nel settore e la esistenza di una rete di distribuzione del prodotto nel territorio nazionale costituiscono requisiti preferenziali nella assegnazione della quota medesima.

4. Le imprese interessate alla assegnazione della quota presentano istanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari. L'istanza è corredata dal progetto concernente lo stabilimento di produzione e contiene esplicito impegno a fornire ogni chiarimento di ordine tecnico concernente la realizzazione dell'impianto medesimo. La eventuale sussistenza dei requisiti preferenziali indicati al comma 3 deve essere rappresentata nell'istanza, allegando idonea documentazione.

5. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari dispone l'assegnazione della quota.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2006

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 1º giugno 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 288

06A05551

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 giugno 2006.

Determinazione del numero dei posti a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Anno accademico 2006/2007.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 ed in particolare l'art. 1, comma 8;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270 «Regolamenti recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227 che ha provveduto a definire nuove norme in materia di formazione degli insegnanti;

Considerato che non sono stati emanati i decreti attuativi del suindicato decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2006, con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della citata legge n. 264/1999;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, l'art. 46;

Visti i fabbisogni di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado individuati e comunicati dal Dipartimento per l'istruzione;

Preso atto della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere *a) b)* e *c)* della richiamata legge n. 264/1999;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2006/2007 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea in scienze della formazione primaria;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 2006/2007, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 6.529 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in n. 113 per gli studenti non comunitari residenti all'estero, ed è ripartito fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2006

Il Ministro: MUSSI

ALLEGATO

Corso di laurea in scienze della formazione primaria			
REGIONE	**Università sedi del Corso di Laurea**	**Posti disponibili**	
		A	**B**
PIEMONTE	TORINO	350	
VALLE D'AOSTA	AOSTA	25	
LOMBARDIA	CATTOLICA S.CUORE Milano e Brescia MILANO-BICOCCA	444 400	6
TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	255	
VENETO	PADOVA	300	5
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA(consorzio univ.UD.e TS)	240	
LIGURIA	GENOVA	150	6
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA –MODENA e REGGIO EMILIA	437	13
TOSCANA	FIRENZE	400	30
UMBRIA	PERUGIA	170	10
MARCHE LAZIO	MACERATA URBINO ROMA III ROMA L.U.M.S.A.	400 240 350 100	7
ABRUZZO	L'AQUILA	150	
MOLISE	CAMPOBASSO	103	5
CAMPANIA	SUOR ORSOLA BENINCASA(Sedi consorziate:Napoli Fed.II-Napoli II-Napoli L'Orientale) SALERNO	377 350	
PUGLIA	BARI	430	20
BASILICATA	POTENZA	120	
CALABRIA	COSENZA	300	
SICILIA	PALERMO	223	7
SARDEGNA	CAGLIARI	215	
	Totale	6.529	113

A) Posti disponibili per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39 decreto legislativo n. 286/1998.

B) Posti disponibili per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

06A05552

DECRETO 8 giugno 2006.

Determinazione del numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alla Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria. Anno accademico 2006/2007.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 ed in particolare l'art. 1, comma 8;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270 «Regolamenti recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227 che ha provveduto a definire nuove norme in materia di formazione degli insegnanti;

Considerato che non sono stati emanati i decreti attuativi del suindicato decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2006, con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* della citata legge n. 264/1999;

Visti i fabbisogni di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado individuati e comunicati dal Dipartimento per l'istruzione;

Preso atto della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere *a) b)* e *c)* della richiamata legge n. 264/1999;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2006/2007 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 2006/2007, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui alle premesse è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 11.647 e ripartito fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna università dispone l'ammissione alle scuole di cui all'art. 1, in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2006

Il Ministro: MUSSI

ALLEGATO *A*

Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria		
REGIONE	**Università sedi delle Scuole di specializzazione**	**Posti disponibili**
LIGURIA	GENOVA	214
PIEMONTE	TORINO(sedi convenzionate:Politecnico e Piemonte Orientale)	291
VALLE D'AOSTA	AOSTA	60
LOMBARDIA	PAVIA(sedi consorziate: Milano statale--Bergamo-Brescia MILANO Cattolica)	1682
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	BOLZANO	352
VENETO	VENEZIA Ca' Foscari(sedi convenzionate: Iuav-PD-VR)	635
FRIULI	GORIZIA(sedi consorziate: Udine-Trieste)	240
Provincia Autonoma di TRENTO	TRENTO	100
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA(sedi convenzionate-Ferrara-Modena –Reggio Emilia-Parma)	946
TOSCANA	PISA(sedi convenzionate:Firenze e Siena)	815
MARCHE	MACERATA(sedi convenzionate: Ancona-Camerino-Urbino)	217
LAZIO	ROMA III(sedi consorz.La Sapienza-Tor Vergata-Iusm-La Tuscia-Cassino-LUMSA)	522
UMBRIA	PERUGIA	264
MOLISE	CAMPOBASSO	300
ABRUZZO	CHIETI-PESCARA(sedi convenzionate:L'Aquila – Teramo)	415
CAMPANIA	NAPOLI Fed.II (sedi convenzionate:Napoli II-IUN-IUO-S.Orsola Benincasa-Salerno-Sannio)	1255
BASILICATA	POTENZA	300
PUGLIA	BARI(sedi convenzionate: Lecce-Foggia-Pol.Bari)	840
CALABRIA	COSENZA(sedi convenzionate: Reggio Calabria-Catanzaro)	400
SICILIA	PALERMO(sedi convenzionate:Catania-Messina)	1459
SARDEGNA	CAGLIARI(sede consorziata:Sassari)	340

TOTALE 11.647

06A05553

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 marzo 2006.

Norme relative all'adeguamento al progresso tecnico delle caratteristiche costruttive funzionali delle autocaravan e dei caravan.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 285, recante il «Codice della strada», e le successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 54, comma 1, lettera *m)*, 56, comma 2, lettera *e)* e 61, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada», e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva n. 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con cui è stato adottato il regolamento recante le «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche» e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 16 giugno 1983 concernente le norme tecniche applicabili ai veicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose ed alle autocaravan;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 28 maggio 1985 che stabilisce le specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive;

Considerata la necessità di adeguare al progresso tecnico le caratteristiche costruttive delle autocaravan e dei caravan e di armonizzare le procedure di omologazione degli stessi con il quadro normativo comunitario;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina ai sensi di quanto previsto dall'art. 75 del Codice della strada commi 2 e 3 ed in conformità al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, le procedure di omologazione dei nuovi tipi di autocaravan e di caravan, nonché quello di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione degli stessi.

Art. 2.

Caratteristiche costruttive

1. I veicoli di cui all'art. 1 debbono contenere nel vano abitabile le attrezzature speciali previste dalle pertinenti direttive comunitarie, inerenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

In assenza di specifiche prescrizioni di carattere comunitario che dispongano diversamente i caravan debbono contenere nel vano abitabile almeno i posti a sedere, il tavolo, le cuccette e gli armadi o ripostigli.

2. Le caratteristiche costruttive delle autocaravan e dei caravan sono quelle previste dalle disposizioni recate dalle direttive comunitarie inerenti i veicoli delle categorie M ed O, di cui all'allegato XI della direttiva n. 2001/116/CE, ovvero dai regolamenti UN/ECE ad esse equivalenti.

3. Le autocaravan ed i caravan debbono inoltre rispondere alle caratteristiche costruttive di cui alle norme UNI EN 1646 ed UNI EN 1645 sui «requisiti abitativi concernenti la sicurezza e la salute».

Art. 3.

Omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione

1. Ai veicoli di cui all'art. 1 costruiti in serie, si applica l'omologazione del tipo, prevista dall'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001, in conformità alle prescrizioni tecniche riportate all'art. 2 del presente decreto

2. Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano agli stessi veicoli anche in sede di accertamento dei loro requisiti di idoneità alla circolazione.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Restano salve le omologazioni già emanate ed è consentito il rilascio delle estensioni delle medesime, per un periodo non superiore a 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le norme applicabili sono quelle in base alle quali sono state rilasciate le omologazioni di origine.

2. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, non è più possibile rilasciare l'omologazione di nuovi tipi di autocaravan e di caravan, nonché procedere all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, se non sono rispettate le prescrizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 5.

Norme abrogate

1. È abrogato il decreto ministeriale:

decreto 16 giugno 1983 concernente «Norme tecniche applicabili ai veicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e alle autocaravan».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2006

Il Ministro: LUNARDI

06A05416

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il «Polo tecnologico Campania nord» società consortile a r.l. - Aggiornamento. (Deliberazione n. 134/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 448, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea del 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.*a)* del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000), e successive modifiche;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003) riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 31 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289/2004), con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Polo tecnologico Campania nord S.c. a r.l., relativo alla realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali nel settore manifatturiero per la produzione di stampi, di articoli e materie plastiche e di schede elettroniche, nell'area di Sessa Aurunca (Caserta), area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.*a)* del Trattato C.E.;

Vista la nota n. 0011336 del 6 ottobre 2005, con la quale il Ministro delle attività produttive ha formulato la richiesta di rimodulazione degli investimenti previsti dal contratto di programma;

Considerata l'opportunità di procedere a tale aggiornamento, che prevede un risparmio per la finanza pubblica pari a 1.044.680 euro;

Considerato che la regione Campania si è dichiarata disponibile a un concorso partecipativo al contratto pari al 50% dell'ammontare delle risorse pubbliche da concedere nei limiti dell'80% dell'intensità massima prevista dalla vigente normativa comunitaria in materia di regimi di aiuto, per un importo massimo di 27.476.000 euro;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dal Polo tecnologico Campania nord S.c. a r.l.

Il contratto aggiornato prevede investimenti nell'area di Sessa Aurunca (Caserta), area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.*a)* del Trattato C.E. per un importo pari a 91.998.000 euro, così come specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

2. L'onere aggiornato a carico della finanza pubblica è pari a 43.091.840 euro, da suddividersi in misura paritaria tra Stato e regione Campania per l'importo di 21.545.920 euro.

3. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione diretta non inferiore a n. 430 U.L.A. (unità lavorative annue).

4. Rimane invariato quant'altro stabilito con la delibera n. 31/2004, citata nelle premesse.

5. Il Ministero delle attività produttive, provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera, trasmettendo alla segreteria di questo Comitato copia del contratto aggiornato entro trenta giorni dal perfezionamento.

Roma, 2 dicembre 2005

Il presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
MOLGORA

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 396

CONTRATTO DI PROGRAMMA Società Consortile "POLO TECNOLOGICO CAMPANIA NORD" a r.l.

Tabella 1
Importi in Euro

n	Soggetto proponente	Investimenti totali	Agevolazione	ULA	INTERVENTI
1	D.M. Elektron Sexa S.r.l.	21.995.000	11.191.450	145	Produzione schede elettroniche
2	Manuli Film S.p.A.	30.000.000	11.477.270	60	Produzione di film di polipropilene biorientato
3	Tecnopol S.r.l.	3.243.000	1.679.120	14	Produzione stampi e componenti in polimetano espanso
4	EFM S.r.l.	36.760.000	18.744.000	211	Tecnologie e servizi di informatica e biomedicale, area logistica e piattaforma RAEE
	TOTALE	**91.998.000**	**43.091.840**	**430**	

06A05418

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il consorzio «La Felandina» - Aggiornamento. (Deliberazione n. 136/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999 nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea del 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754 con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modifiche;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista a propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003 con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma;

Viste le proprie delibere 14 giugno 2002, n. 52 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301/2002), e 29 luglio 2005, n. 83 (in corso di pubblicazione), con le quali sono state, rispettivamente, autorizzate la stipula del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio «La Felandina», relativo alla realizzazione di un articolato piano di investimenti per la realizzazione di un polo industriale multisettoriale da localizzarsi nel comprensorio del comune di Ferrandina (Matera), area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta

dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E. e, successivamente, la proroga del termine per la realizzazione degli investimenti al 4 marzo 2007;

Considerato che la regione Basilicata ha espresso il proprio parere favorevole all'attuazione del contratto di programma proposto e ne ha riconosciuto la coerenza con il proprio programma operativo regionale;

Vista la nota n. 0013908 del 17 novembre 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive ha formulato la richiesta di rimodulazione degli investimenti previsti dal succitato contratto di programma;

Considerata l'opportunità di procedere a tale aggiornamento, che prevede un risparmio per la finanza pubblica pari a 3.888.930 euro;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dal Consorzio La Felandina.

Il contratto aggiornato prevede investimenti nella regione Basilicata, area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E. per un importo pari a 109.186.000 euro, così come specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

2. L'onere aggiornato a carico della finanza pubblica è pari a 57.897.870 euro.

3. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione diretta non inferiore a n. 651 U.L.A. (unità lavorative annue).

4. Rimane invariato quant'altro stabilito con le delibere n. 52/2002 e n. 83/2005, citate nelle premesse.

5. Il Ministero delle attività produttive, provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera, trasmettendo alla segreteria di questo comitato copia del contratto aggiornato entro trenta giorni dal perfezionamento.

Roma, 2 dicembre 2005

Il presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: MOLGORA

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 397

CONTRATTO DI PROGRAMMA «CONSORZIO LA FELANDINA»

TABELLA 1

(Importi in euro)

Società	Investimento ammesso	Onere dello Stato	% su max concedibile	Occupazione (U.L.A.)	Codice ISTAT
Le Marche Fashion Club srl	9.692.000	5.214.570	90,146%	120	DC 19.30.3
Biofiber srl	6.395.000	3.481.440	90,146%	30	DE 21.23.0
Cierre srl	1.082.000	561.690	90,146%	8	DD 20.40.0
Dea Medical srl	1.381.000	723.450	90,146%	10	DL 33.10.2
Camilla srl	2.795.000	1.445.040	90,146%	120	DB 18.22.1
Agribase Milk Product srl	9.843.000	5.136.870	90,146%	30	DA 15.51.2
Felix srl	2.317.000	1.361.250	90,146%	12	K 72.20.0
Regalfruit srl	5.355.000	2.853.450	90,146%	28	I 63.11.3
Progetto Insieme srl	12.247.000	6.576.990	90,146%	37	DA 15.89.2
Metapontina Foods srl	9.742.000	5.246.550	90,146%	30	DA 15.51.1
Consorzio "La Felandina"	7.764.000	3.860.490	90,146%	32	K 74.14.4b
Service Food srl	1.093.000	570.630	90,146%	12	H 55.51.0
Profiltech srl	3.484.000	1.829.160	90,146%	77	K 74.84.6
Valle dei Trulli srl	2.019.000	1.057.050	90,146%	12	DA 15.51.2
Regina Sud Production srl	7.434.000	3.942.540	90,146%	35	DN 36.14.1
Milxsun srl	6.013.000	3.177.540	90,146%	15	DG 24.41.1
Merckx srl	5.895.000	3.122.550	90,146%	10	K 72.2
Globe Power srl	5.018.000	2.645.700	90,146%	3	E 40.1
Italtech Solution spa	9.617.000	5.090.910	90,146%	30	K 72.60.2
TOTALE	**109.186.000**	**57.897.870**		**651**	

06A05419

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 129/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611, 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative;

Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET, competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito nella legge 30 maggio 1995, n. 204, con il quale, presso l'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, è stata istituita la Commissione di alta vigilanza (C.A.V.), che sostituisce — tra l'altro — la Commissione di cui all'art. 6 della citata legge n. 211/1992 e che ha in particolare il compito di supportare il titolare di quel Dicastero nell'attività di coordinamento degli interventi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli di cui alla legge n. 211/1992 al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa;

Visto l'art. 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), che a modifica dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, relativo alla revisione prezzi:

consente, «qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» di far «luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10%», nel limite delle risorse individuate dallo stesso comma 550 («accantonamenti per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», «eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e «somme derivanti da ribassi d'asta»;

stabilisce che «l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso»;

precisa che le suddette disposizioni «si applicano ai lavori contabilizzati dal 1° gennaio 2004 e sulla base delle «variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi» rilevate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno di ogni anno;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato le risorse di cui alle leggi citate in esordio, ammettendo a finanziamento numerosi interventi sulla base di apposite graduatorie redatte dalla C.A.V.;

Viste, in particolare, le delibere con le quali sono stati approvati, tra gli altri, i seguenti interventi:

scale mobili - rione Mancusi-Porta S. Giovanni del comune di Potenza;

linea tranviaria 4 del comune di Torino;

percorsi meccanizzati mobilità alternativa e completamento percorso meccanizzato Posterna-La Rocca, facenti parte dell'intervento di Spoleto denominato «Mobilità alternativa per Spoleto città aperta all'uomo»;

realizzazione nodo interscambio Cilea tra linea 1 metropolitana di Napoli e linea Circumflegrea SEPSA del comune di Napoli;

triplicamento tratta Napoli-Barra, arretramento stazione di Nola, impianti automazione nodo di Napoli, bretella ferroviaria di collegamento tra le linee S. Giorgio-Volla e Napoli-Nola-Baiano della Ferrovia Circumvesuviana;

interventi ferroviari di raddoppio Pioppaino-Castellammare di Stabia - lotto funzionale Pioppaino-via Nocera della Ferrovia Circumvesuviana;

tratta funzionale Mostra-Soccavo al servizio Università di Monte Angelo della SEPSA;

realizzazione tratta urbana Centro direzionale-Capodichino del comune di Napoli;

potenziamento tratta metropolitana Borgo-Nesima, Stesicoro-Giovanni XXIII e deposito della Ferrovia Circumetnea (Catania);

prolungamento M3 Zara-Maciachini, tranvia p.zza Castello-Parco nord e tranvia Abbiategrasso-Duomo del comune di Milano;

tranvia Bergamo-Alzano Sopra e II tratta tranvia Valli, che costituiscono tratte funzionali della «rete tranviaria» del comune di Bergamo;

metropolitana linea B - diramazione P.zza Bologna-Conca d'Oro del comune di Roma;

tranvia su gomma tra stazione FS e Latina centro e linea 2 della tranvia leggera su gomma Latina centro - nuovi quartieri del comune di Latina;

Ferrotranviaria - prolungamento da fermata Ospedale S. Paolo a zona Cecilia e a viale Regioni del comune di Bari;

realizzazione 1° Lotto anello metropolitano piazza della Repubblica (Cagliari) - Monserrato delle Ferrovie della Sardegna;

Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18/2003), con la quale si è proceduto alla ridefinizione generale del quadro delle assegnazioni ed alla rimodulazione di alcuni interventi;

Vista la nota 21 luglio 2005, n. 1010 (TIF 5)/211, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto il definanziamento dell'intervento di Potenza e la rimodulazione degli interventi di Torino, Spoleto e Milano, della Ferrovia Circumetnea di Catania e di alcuni interventi dell'area di Napoli;

Vista la nota 9 agosto 2005, n. 13802/2005/SP., con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha formulato la proposta di finanziare — a valere sulle disponibilità residue della legge n. 211/1992 e s.m.i. — gli interventi concernenti le «tranvie di Bergamo» ed il «nodo d'interscambio di Cilea», per i quali ha quantificato le assegnazioni da disporre in rispettivi 10,9 e 23,9 Meuro, precisando che le assegnazioni stesse sono indispensabili per il completamento degli interventi, già destinatari, in passato, di finanziamenti a carico della legge citata;

Vista la nota 27 settembre 2005, n. 3640, con la quale il Ministero sopra citato, in riferimento a precisazioni richieste dalla segreteria di questo Comitato, ha trasmesso un prospetto riepilogativo delle risorse disponibili a valere sui fondi stanziati dalla legge n. 388/2000, evidenziando come in caso di definanziamento dell'intervento di Potenza le predette risorse consentano il finanziamento degli interventi indicati nel prospetto allegato alla nota stessa e comprensivi degli interventi di Bergamo e del nodo di Cilea;

Vista la nota 27 ottobre 2005, n. 1498(TIF 5)/211, con la quale il suddetto Ministero ha proposto ulteriori rimodulazioni concernenti gli interventi di Roma, Latina, Bari e Cagliari;

Vista la nota 2 novembre 2005, n. 1504(TIF 5)/211, con la quale la richiamata Amministrazione ha fornito precisazioni relativamente ad alcuni interventi;

Vista la nota 3 novembre 2005, n. 1509(TIF 5)/211, con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso la comunicazione della regione Campania concernente la conferma a contribuire al finanziamento dell'intervento di Cilea nella percentuale del 40% dei maggiori oneri registrati, nel caso in cui il residuo 60% degli oneri stessi venga coperto utilizzando le disponibilità della legge n. 211/1992;

Vista la nota 13 settembre 2005, n. 119246, con la quale — in relazione alle problematiche in materia di IVA concernenti l'intervento delle Ferrovie della Sardegna — il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha fornito chiarimenti, precisando, tra l'altro, che «non può essere assentito l'utilizzo del rimborso IVA per coprire oneri aggiuntivi manifestatisi in corso d'opera», in quanto «tali oneri devono ... trovare copertura in distinti ed autonomi finanziamenti»;

Considerato che, secondo la procedura dettata con le delibere richiamate, la percentuale di contribuzione a carico delle risorse della legge n. 211/1992, come sopra rifinanziata, deve essere calcolata sul minore tra il costo del progetto sottoposto a questo Comitato ed il costo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che, come rilevato nella delibera 20 dicembre 2004, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2005), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva riportato il differenziale tra la quota di limite d'impegno indicata nei decreti approvativi dei singoli interventi e la quota effettivamente autorizzata, mentre non specificava la modalità di utilizzo della differenza tra la quota «impegnata» e la quota — maggiore — a suo tempo assegnata da questo Comitato quale tetto massimo entro cui definire la quota da impegnare;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle proposte conseguentemente formulate nei termini appresso sintetizzati:

intervento denominato «scale mobili - rione Mancusi-Porta S. Giovanni», gia rimodulato con delibera 13 novembre 2003, n. 97 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93/2004), ed al quale era stato nell'occasione ridimensionato il contributo a 1.840.000 euro in termini di volume d'investimenti:

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone il definanziamento dell'opera a fronte del ripetuto mancato riscontro alle comunicazioni inviate al comune di Potenza, nelle quali il Ministero stesso evidenziava la perentorietà dei termini di risposta;

la C.A.V., nella seduta del 9 giugno 2005, si era espressa positivamente sulla proposta;

intervento di Torino denominato «linea tranviaria 4»:

l'Amministrazione di settore propone di destinare — oltre agli importi non utilizzati per lavori non eseguiti su ordine della direzione lavori ed oltre a parte delle somme a disposizione stanziate per le opere a

misura — anche parte delle economie di gara a copertura delle varianti in fase di esecuzione dell'opera ritenute ammissibili dall'Amministrazione stessa;

la proposta è stata del pari condivisa dalla C.A.V. nella citata seduta del 9 giugno 2005;

intervento di Spoleto denominato «Mobilità alternativa per Spoleto città aperta all'uomo», suddiviso nelle due opere «Percorsi meccanizzati mobilità alternativa» e «Completamento percorso meccanizzato Posterna-La Rocca»:

secondo il Ministero di settore l'anomalo incremento del costo dei materiali può essere fronteggiato, ai sensi della norma citata in premessa, ripristinando il quadro economico precedente la delibera n. 112/2004 ed utilizzando l'accantonamento all'epoca destinato agli «imprevisti», ma subordinatamente all'effettiva quantificazione dei maggiori costi ed al loro riconoscimento secondo la procedura indicata dalla norma stessa;

la proposta riflette le indicazioni fornite dalla C.A.V. nella menzionata seduta del 9 giugno 2005;

interventi concernenti la Regione Campania inseriti nel c.d. «Sistema Metropolitano Regionale»:

nell'ambito di una riqualificazione dell'intero sistema ed in attuazione di differenti soluzioni tecniche e di un variato livello degli standards infrastrutturali, la proposta formulata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevede:

per la «realizzazione del nodo interscambio Cilea tra la linea 1 della metropolitana di Napoli e la linea Circumflegrea SEPSA» l'approvazione delle nuove opere, del costo di 38.233.000 euro, ed il relativo finanziamento entro il consueto limite del 60%, pari — in termini di volume d'investimenti — a 22.939.800 euro, a carico delle disponibilità della legge n. 211/1992, subordinatamente alla riconduzione delle voci del quadro economico alle tipologie di spesa ritenute ammissibili per le opere finanziate a carico della legge stessa;

per la realizzazione del «triplicamento della tratta Napoli-Barra, arretramento della stazione di Nola, impianti di automazione del nodo di Napoli, bretella ferroviaria di collegamento tra linee S. Giorgio-Volla e Napoli-Nola-Baiano» della Ferrovia Circumvesuviana l'approvazione della variante al nodo di Napoli, il rinvio delle opere di triplicamento e l'assegnazione delle risorse non utilizzate, pari a 30.322.168,30 euro, all'intervento di cui appresso;

per la realizzazione del «raddoppio Pioppaino-Castellammare di Stabia - lotto funzionale Pioppaino-via Nocera» della Ferrovia Circumvesuviana l'assegnazione delle risorse non utilizzate per il suddetto triplicamento, pari ai citati 30.322.168,30 euro, al fine di attuare anche il raddoppio della tratta Torre Annunziata-Pioppaino, non avendo logica funzionale la realizzazione della sola tratta inizialmente prevista ed in vista del successivo raddoppio dell'intera tratta Torre Annunziata-Castellammare di Stabia;

per la «tratta funzionale Mostra-Soccavo al servizio dell'Università di Monte Angelo» la conferma del finanziamento a suo tempo assegnato, destinato in particolare alla realizzazione della tratta Soccavo-Monte S. Angelo-Parco S. Paolo, ed il rinvio della realizzazione della tratta terminale Parco S. Paolo-Mostra, per il cui finanziamento è ipotizzato l'accesso ai fondi della legge del 21 dicembre 2001, n. 443;

per la realizzazione della «tratta urbana Centro direzionale - Capodichino» della metropolitana di Napoli, linea 1 - già parzialmente finanziata a carico della legge n. 211/1992 e della quale questo Comitato con delibera 29 luglio 2005, n. 90, ha approvato il progetto preliminare nell'ambito del 1° Programma delle opere strategiche - presa d'atto della quantificazione del nuovo costo dell'opera (365,117 Meuro) determinato dall'introduzione di tre nuove stazioni e da diverse metodologie costruttive, costo per il cui parziale finanziamento è stato ipotizzato l'utilizzo dei fondi della succitata legge n. 443/2001;

la C.A.V., nella suddetta seduta del 9 giugno 2005, aveva evidenziato come soltanto questo Comitato, in una visione unitaria che tenga conto anche delle altre leggi di spesa, possa valutare la conferma dei finanziamenti — verificando le effettive disponibilità di altre fonti finanziarie ed in particolare della c.d. «legge obiettivo» — ed ha sottolineato che la copertura dell'ulteriore fabbisogno finanziario ha carattere condizionante solo per il nodo di Cilea, in quanto opera non realizzabile per lotti funzionali;

intervento denominato «potenziamento tratta metropolitana Borgo-Nesima, Stesicoro-Giovanni XXIII e deposito» della Ferrovia Circumetnea (Catania):

la proposta di rimodulazione, nell'ambito del finanziamento già concesso, comporta la riduzione della somma da destinare alla realizzazione del primo stralcio del deposito-officina di Paternò e l'utilizzo delle risorse così liberate per il completamento delle opere civili relative alla tratta Galatea-Giovanni XXIII, tratta che ha registrato maggiori costi successivi alla fase di progettazione esecutiva e che, pur non inserita nel progetto iniziale, è essenziale in quanto interna alle tratte sopra citate;

la C.A.V. aveva espresso parere favorevole nella citata seduta del 9 giugno 2005;

interventi concernenti il comune di Milano e denominati «prolungamento M3 Zara - Maciachini», «tranvia P.zza Castello-Parco nord» e «tranvia Abbiate grasso-Duomo»;

il quadro economico definitivo delle linee tranviarie ha evidenziato maggiori costi non compensati per 20.243.915,82 euro, mentre per la metropolitana M3 si è realizzata una riduzione del costo che consente di recuperare risorse statali per 7.580.000 euro, pari al 60% del risparmio totale realizzato;

la proposta formulata dal Ministero di settore prevede di fronteggiare i cennati maggiori costi con il trasferimento del minor apporto originariamente destinato alla M3 e pari al suddetto importo di 7.580.000 euro e con accollo del residuo onere di 12.663.915,82 euro da parte del comune, che provvederà per 11.243.915,82 euro con un ulteriore finanziamento e che utilizzerà per 1.420.000 euro il mutuo residuo a proprio carico relativo alla citata M3, variandone la destinazione;

la C.A.V. ha formulato parere positivo nella seduta del 7 luglio 2004 ed il lasso di tempo intercorso tra la formulazione del predetto parere e l'inoltro al CIPE della suddetta proposta è dipeso dalla necessità di acquisire la comunicazione del comune di Milano relativa all'assunzione dell'onere di integrale copertura dei costi eccedenti il possibile finanziamento statale;

intervento di Bergamo concernente le tratte funzionali «tranvia Bergamo-Alzano Sopra» e «II tratta tranvia Valli» della rete tranviaria:

per le due tratte già finanziate da questo Comitato, in sede di redazione del progetto esecutivo sono state apportate migliorie tecnico-economiche il cui costo viene quantificato, nel prospetto allegato alla richiamata nota n. 3640 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in 18.166.666,67 euro e per il cui finanziamento, nella consueta misura del 60% (pari, in termini di volume d'investimenti a 10.900.000 euro), viene proposta l'imputazione sulle disponibilità residue della legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti;

la C.A.V., nella seduta del 9 giugno 2005, nell'ambito dell'esame di alcune richieste d'integrazione dei finanziamenti pervenute all'Amministrazione di settore, non ha formulato osservazioni tecniche sulle citate migliorie ed ha sospeso l'emissione del parere solo in quanto in attesa dell'ufficializzazione della determinazione di questo Comitato concernente il definanziamento della metropolitana di Bologna con conseguente disponibilità di fondi da riallocare;

intervento del comune di Roma denominato «Metropolitana linea B - diramazione P.zza Bologna-Conca d'Oro»;

per l'intervento, già interessato da varianti tecnico-economiche, viene formulata la proposta di autorizzare l'utilizzo delle economie per la copertura dei maggiori costi relativi alle voci incluse nelle «somme a disposizione» e di disporre — in merito all'applicazione dell'art. 11, comma 5, del decreto ministeriale 19 aprile 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 131/2000), concernente il regolamento relativo al capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici — che la quota di economie da riconoscere all'appaltatore sul contributo statale venga liquidata a lavori ultimati, allorché sarà possibile procedere alla verifica del costo effettivo dell'opera e dei tempi di realizzazione;

la C.A.V. si era espressa positivamente nella seduta del 17 ottobre 2005;

interventi concernenti Latina e denominati «tranvia su gomma tra stazione FS e Latina centro» e «linea 2 della tranvia leggera su gomma Latina centro-nuovi quartieri», approvati programmaticamente con delibera n. 22/2005:

la proposta prevede l'assegnazione dei relativi contributi, già quantificati con delibera n. 73/2005, essendosi nel frattempo realizzata la condizione cui erano state sottoposte le approvazioni programmatiche richiamate;

la C.A.V., nella seduta del 17 ottobre 2005, si era espressa favorevolmente sull'intervento, relativamente all'aspetto tecnico ed all'aspetto economico, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella relazione alla C.A.V. stessa in pari data;

intervento del comune di Bari denominato «Ferrotranviaria - prolungamento da fermata Ospedale S. Paolo a zona Cecila e a Viale Regioni»:

per fronteggiare l'incremento di costo verificatosi nel passaggio dalla progettazione preliminare a quella definitiva, è stata formulata la proposta di destinare a spese per lavori e forniture parte dell'importo originariamente previsto a titolo di IVA ed ora non più riconoscibile, in quanto recuperabile da parte del comune di Bari;

la C.A.V. ha espresso parere favorevole, sottolineando che gli eventuali effetti di natura finanziaria e/o fiscale derivanti dalle problematiche IVA non possono ricadere sullo Stato, concernendo i rapporti tra comune e soggetti aggiudicatori;

intervento della Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna denominato «realizzazione 1° lotto anello metropolitano Piazza della Repubblica (Cagliari) - Monserrato»:

la proposta iniziale concerneva la possibilità di utilizzare per lavori e per incremento somme a disposi-

zione le maggiori disponibilità derivanti da risparmi sul mutuo contratto, da interessi maturati sul conto intestato alle Ferrovie e da un recupero dell'IVA;

a seguito della comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze citata in premessa e sulla scorta delle indicazioni formulate dalla C.A.V. nella citata seduta del 17 ottobre 2005, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone l'autorizzazione all'utilizzo delle sole disponibilità derivanti dal risparmio sul mutuo e dagli interessi, destinandole ad incremento delle somme a disposizione per imprevisti e all'istituzione di un fondo per il contenzioso;

Ritiene:

di non accogliere la proposta relativa all'intervento del comune di Bari per uniformità con il trattamento riservato all'intervento delle Ferrovie della Sardegna e in relazione a chiarimenti forniti con la suddetta nota del Ministero dell'economia e delle finanze;

e di accogliere le altre proposte;

Delibera:

1. Definanziamenti.

Il contributo di 1.840.000 euro, in termini di volume d'investimenti, assegnato da ultimo con delibera n. 97/2003 all'intervento di Potenza denominato «scale mobili - rione Mancusi-Porta S. Giovanni», è revocato.

2. Rimodulazioni.

2.1. Per l'intervento di Torino denominato «linea tranviaria 4» è autorizzato l'utilizzo delle economie di gara nell'ambito del tetto massimo consentito di contribuzione statale e cioè entro il limite di 1.489.701,88 euro.

2.2. Per gli interventi di Spoleto «Percorsi meccanizzati mobilità alternativa» e «Completamento percorso meccanizzato Posterna - La Rocca», che compongono il progetto «Mobilità alternativa per Spoleto città aperta all'uomo», è approvato il ripristino del quadro economico antecedente l'adozione della delibera n. 112/2004 e del relativo contributo complessivo, in termini di volume d'investimenti, di 12.769.396,83 euro, subordinatamente al riconoscimento dei maggiori costi citati in premessa secondo la procedura prevista dalle norme in vigore.

2.3. Per l'intervento della Sepsa denominato «tratta funzionale-Mostra-Soccavo al servizio dell'Università di Monte S. Angelo» (Napoli) è confermato il finanziamento assegnato all'intervento e riportato, da ultimo, nella delibera n. 99/2002, finanziamento che — per l'importo di 41,371 Meuro — sarà destinato alla realizzazione della tratta Monte S. Angelo-Parco S. Paolo, interna all'itinerario globale sopra indicato.

2.4. Per l'intervento della Ferrovia Circumvesuviana denominato «triplicamento della tratta Napoli-Barra; arretramento della stazione di Nola; impianti di automazione del nodo di Napoli; bretella ferroviaria di collegamento tra linee S.Giorgio-Volla e Napoli-Nola-Baiano» sono approvati la variante relativa al nodo di Napoli ed il rinvio del triplicamento della tratta Napoli-Barra, con storno delle risorse concernenti le opere rinviate, pari a 30.322.168,30 euro, all'opera di seguito indicata.

Al suddetto intervento, che assume la nuova denominazione di» arretramento della stazione di Nola; impianti di automazione del nodo di Napoli; bretella ferroviaria di collegamento tra le linee S.Giorgio-Volla e Napoli-Nola-Baiano» ed il cui costo aggiornato è quantificato in 88.297.976,42 euro, resta attribuito un contributo, in termini di volume d'investimenti, pari al costo stesso.

2.5. Per l'intervento della Ferrovia Circumvesuviana denominato «raddoppio Pioppaino-Castellammare di Stabia, lotto funz. Pioppaino - via Nocera» è approvata l'assegnazione di 30.322.168,30 euro, stralciati dall'opera indicata al punto 2.4 e da destinare alla realizzazione del raddoppio della tratta Torre Annunziata-Pioppaino.

Al suddetto intervento, che assume la nuova denominazione di «raddoppio tratta Torre Annunziata-Castellammare di Stabia, lotto funzionale Torre Annunziata-Pioppaino-via Nocera» ed il cui costo è ora quantificato in 82.790.750,09 euro, è attribuito un contributo in termini di volume d'investimenti di 49.555.023,22 euro, pari al 59,86% del costo stesso.

2.6. Per l'intervento denominato «metropolitana di Napoli - realizzazione tratta urbana Centro direzionale-Capodichino», parzialmente finanziato a carico dei fondi *ex lege* n. 211/1992, si prende atto del nuovo costo dell'opera, quantificato in 365,117 Meuro e determinato dall'introduzione di tre nuove stazioni e da diverse metodologie costruttive: la proposta di finanziamento del maggior costo dell'intervento in questione a carico dei fondi stanziati per la legge n. 443/2001 dovrà essere in prosieguo sottoposta a questo Comitato.

2.7. È approvata la rimodulazione dell'intervento della Ferrovia Circumetnea (Catania) denominato «potenziamento tratte metropolitane Borgo - Nesima, Stesicoro - Giovanni XXIII e deposito», con inclusione del «completamento opere civili Galatea - Giovanni XXIII» tra le opere da finanziare a carico della legge n. 211/1992.

2.8. Per fronteggiare i maggiori costi concernenti la realizzazione della parte infrastrutturale e impiantistica e la fornitura dei veicoli delle tranvie «P.zza Castello-Parco nord» e «Abbiategrasso - Duomo» è autorizzato l'utilizzo dell'importo residuo derivante dal minor

costo dell'intervento relativo al «prolungamento M3 Zara - Maciachini» come indicato in premessa. La quota di onere eccedente l'apporto statale sarà coperta dal Comune di Milano con le modalità ugualmente specificate in premessa.

2.9. Per l'intervento di Roma denominato «metropolitana linea B - diramazione P.zza Bologna - Conca d'Oro» è autorizzato l'utilizzo delle economie di gara nell'ambito del tetto massimo consentito di contribuzione statale.

2.10. Per l'intervento della Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna denominato «realizzazione 1° lotto anello metropolitano P.zza della Repubblica (Cagliari)-Monserrato» è confermato il contributo originariamente concesso, inclusivo delle disponibilità derivanti dai ribassi sulla gara per la concessione del mutuo e integrato dagli interessi maturati sul finanziamento, mentre resta esclusa la possibilità di coprire ulteriori lavori mediante i contributi erogati per oneri IVA, successivamente rimborsati.

3. Assegnazioni definitive.

3.1. Gli interventi del comune di Latina denominati «Tranvia su gomma tra stazione FS e Latina centro» (altrimenti denominata Linea 1) e «Linea 2 della tranvia leggera su gomma Latina centro-nuovi quartieri», già approvati programmaticamente con delibera n. 22/2005 ed assegnatari dei contributi attribuiti programmaticamente con delibera n. 73/2005, sono approvati definitivamente e sono altresì definitivamente assegnati i contributi di cui alla delibera per ultimo citata.

3.2. Il soggetto aggiudicatore, nello sviluppo del progetto definitivo, dovrà tener conto delle prescrizioni di ordine tecnico ed economico proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella citata relazione istruttoria del 17 ottobre 2005 e condivise dalla C.A.V.

Per la linea 1 inoltre il soggetto aggiudicatore dovrà produrre idonea attestazione dalla quale risulti l'integrale copertura della quota di costo non finanziata a carico delle risorse della legge n. 211/1992 e s.m.i.

4. Altre assegnazioni.

4.1. Per le tratte funzionali «tranvia Bergamo-Alzano Sopra» e «II tratta tranvia Valli» della rete tranviaria del comune di Bergamo è approvato l'incremento di costo di 18.166.666,67 euro ed è assegnato un contributo, in termini di volume d'investimenti, di 10.900.000 euro, pari al 60% di detto incremento di costo.

4.2. L'intervento del comune di Napoli denominato «stazione d'interscambio Cilea», del costo di 38.233.000,00 euro, è approvato con assegnazione di un contributo, in termini di volume d'investimenti, di 22.939.800 euro, pari al 60% del costo.

4.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a verificare i finanziamenti già assegnati all'opera e a ricondurre i valori del quadro economico alle tipologie di spese ritenute ammissibili per le opere finanziate a carico della legge n. 211/1992, nonché a comunicare l'esito dei predetti adempimenti a questo Comitato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, segnalando eventuali criticità e proponendo, in tal caso, soluzioni idonee a superarle.

4.4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a definire, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data della presente delibera, le quote di limiti di impegno attribuite agli interventi di cui ai punti 4.1 e 4.2, precisando le leggi su cui l'onere viene a gravare e dandone la relativa comunicazione alla Segreteria di questo Comitato entro il termine indicato nei punti richiamati.

5. Clausole finali.

5.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigilerà sull'attuazione della presente delibera, in particolare sollecitando i soggetti interessati ad adottare tutte le misure per una tempestiva realizzazione delle opere in questione.

5.2. Il Ministero, entro il mese di giugno 2006, riferirà a questo Comitato sullo stato di attuazione — al 31 dicembre 2005 — del programma complessivo finanziato a valere sulle leggi citate in premessa. Detta relazione dovrà includere il quadro finanziario aggiornato relativo a tutte le opere approvate e recare, tra l'altro, precisazioni sulle destinazioni delle differenze tra i tetti di limite di impegno previsti nelle delibere di questo Comitato e quelli impegnati dalla citata Amministrazione nei decreti approvativi dei singoli interventi.

5.3. Restano ferme le direttive formulate in precedenza e non esplicitamente modificate con la presente delibera.

Roma, 2 dicembre 2005

Il presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
MOLGORA

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2006
Ufficio controlo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 379

06A05417

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 31 maggio 2006.

Nomina del commissario per la gestione provvisoria e conseguente sospensione delle funzioni degli organi amministrativi e di controllo della «Faro Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.», in Genova. (Provvedimento n. 2438).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visti il decreto ministeriale 28 luglio 1992 e il provvedimento ISVAP n. 860 del 21 aprile 1998, con i quali Faro Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista la relazione della società di revisione KPMG S.p.a. che ha espresso un giudizio negativo sul progetto di bilancio dell'esercizio 2005 di Faro Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.;

Visto il parere non favorevole del collegio sindacale in ordine all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2005 di Faro Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.;

Considerato che l'assemblea degli azionisti di Faro Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. riunitasi in data 24 maggio 2006 ha approvato, oltre i termini di legge, senza alcuna modifica, il bilancio dell'esercizio 2005 oggetto di negative valutazioni da parte del collegio sindacale e della società di revisione;

Considerato che la medesima assemblea, in sede straordinaria, ha deliberato la riduzione del capitale sociale per perdite e il contestuale aumento dello stesso da euro 7.269.497,76 a euro 12.000.002,98 prevedendo, come termine finale di sottoscrizione, il 10 luglio 2006, senza che gli azionisti intervenuti abbiano sottoscritto o comunque dichiarato la disponibilità a sottoscrivere la propria quota;

Considerato che l'aumento di capitale deliberato dalla citata assemblea risulta comunque inferiore alla carenza di attivi che emerge dalla comunicazione della società in data 29 maggio 2006 e riferita alle riserve tecniche determinate al 31 marzo 2006, carenza pari a 5,2 milioni di euro;

Considerato che il precedente aumento di capitale sociale per 5.066.000 euro deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci del 19 ottobre 2005 è stato sottoscritto, al 28 febbraio 2006, termine per l'esercizio del diritto d'opzione, solo per 13.483,36 euro;

Vista la relazione della società di revisione KPMG S.p.a. sulla situazione patrimoniale al 31 marzo 2006 di Faro Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., dalla quale risulta che persistono limiti e carenze rilevati in sede di revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2005;

Considerate le gravi perdite patrimoniali — confermate da ultimo dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2006 — che, tenuto conto anche del trend manifestato negli ultimi esercizi, non è prevedibile possano essere riassorbite dalla gestione ordinaria;

Considerato che, allo stato, non risultano effettuati, con l'immediatezza che la situazione richiede, i necessari rafforzamenti patrimoniali né risultano ripristinati i presupposti per la continuità aziendale;

Considerate le irregolarità nell'amministrazione e le gravi violazioni delle disposizioni legislative e amministrative che regolano l'attività dell'impresa di assicurazione, come rilevate da ultimo nella nota ISVAP del 29 dicembre 2005 e nel verbale parziale degli accertamenti ispettivi sottoscritto il 18 maggio 2006;

Considerate, in presenza di fatti che integrano i presupposti di legge per l'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria, le ragioni d'urgenza determinate dal progressivo aggravarsi della carenza di attivi a copertura delle riserve tecniche, in assenza di concreti ed immediati interventi patrimoniali nonché dalla necessità di individuare, in relazione alla effettiva situazione economico-patrimoniale e amministrativa di Faro Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., idonei e tempestivi interventi volti a ripristinare le condizioni di continuità aziendale, a garanzia degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative;

Considerato che il Consiglio dell'ISVAP nella riunione del 24 maggio 2006 ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di adozione del provvedimento di nomina del commissario per la gestione provvisoria;

Visto il provvedimento ISVAP n. 2437 del 26 maggio 2006 con il quale è stato fatto divieto a Faro Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., ai sensi dell'art. 221, secondo comma del decreto legislativo n. 209/2005, di compiere atti dispositivi sui propri beni;

Dispone

la nomina, ai sensi dell'art. 230 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del prof. Daniele Pace quale commissario per la gestione provvisoria di Faro Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Genova, via Fieschi, 3/9, per la durata massima di due mesi dall'emanazione del presente provvedimento.

Sono conseguentemente sospese le funzioni degli organi amministrativi e di controllo della società.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2006

Il presidente: GIANNINI

06A05463

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Capranica e Bassano Romano Credito Cooperativo, in Capranica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 16 maggio 2006, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Capranica e Bassano Romano Credito Cooperativo, con sede legale in Capranica (Viterbo), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

06A05448

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 38596 dell'11 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Alpitour S.p.a.» con sede in Cuneo, unità di Bologna, Cuneo, Milano, Padova, Roma, Torino, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38597 dell'11 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della «Antonio Merloni S.p.a.» con sede in Fabriano (Ancona), unità di Fabriano (Ancona) - (via Veneto), Fabriano (P. d'Olmo), Fabriano (Ancona) - (Marangone), Fabriano (Ancona) - (S. Maria), Nocera Umbra (Perugia), per il periodo dal 16 gennaio 2006 al 15 luglio 2006.

Con decreto n. 38598 dell'11 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Carlo Illario & F.lli S.r.l.», con sede in Valenza (Alessandria), unità di Valenza (Alessandria), per il periodo dal 20 febbraio 2006 al 19 febbraio 2007.

Con decreto n. 38599 dell'11 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «DM Elektron Sexa S.r.l.», con sede in Sessa Aurunca (Caserta), unità di Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2007.

Con decreto n. 38600 dell'11 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Filartex S.p.a.», con sede in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), unità di Capriolo (Brescia) - (via Valle d'Aosta), Capriolo (Brescia) - (via Palazzolo), Erbusco (Brescia), Montello (Bergamo), Palazzolo sull'Oglio (Brescia), Quintano (Cremona), per il periodo dal 26 dicembre 2005 al 25 dicembre 2006.

Con decreto n. 38601 dell'11 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Fondeco S.r.l.», con sede in Battipaglia (Salerno), unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 13 febbraio 2006 al 12 febbraio 2007.

Con decreto n. 38602 dell'11 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Gianni Versace S.p.a.», con sede in Novara, unità di Novara, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38603 dell'11 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Indinvest S.p.a.», con sede in Biassono (Milano), unità di Biassono (Milano), per il periodo dal 19 settembre 2005 al 18 settembre 2006.

Con decreto n. 38604 dell'11 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «IrSE c/o Videocolor S.p.a, S.r.l.», con sede in Colleferro (Roma), unità di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 9 maggio 2005 al 6 maggio 2006.

Con decreto n. 38605 dell'11 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Lavorazioni Filati S.r.l.», con sede in Castrovillari (Cosenza), unità di Castrovillari (Cosenza), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38606 dell'11 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Onama c/o Fiat S.p.a.», con sede in Milano, unità di Piedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 4 luglio 2005 al 9 luglio 2005, dal 22 agosto 2005 al 27 agosto 2005, dal 26 settembre 2005 al 1º ottobre 2005, dal 24 ottobre 2005 al 5 novembre 2005, dal 21 novembre 2005 al 3 dicembre 2005.

Con decreto n. 38607 dell'11 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della « Sagi S.p.a.», con sede in Ascoli Piceno, unità di Ascoli Piceno per il periodo dal 2 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38608 dell'11 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Sogaf S.r.l.», con sede in Napoli, unità di Caserta, Napoli, Salerno, per il periodo dal 1º maggio 2005 al 30 aprile 2006.

Con decreto n. 38609 dell'11 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della «Sogefi Filtration S.p.a.», con sede in Mantova, unità di Sant'Antonino di Susa (Torino), per il periodo dal 2 gennaio 2006 al 1º luglio 2006.

Con decreto n. 38610 dell'11 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «SAT Società siciliana automazione e tranciatura S.p.a.», con sede in Catania, unità di Catania per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 38611 dell'11 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della «Effer Holding S.p.a.», con sede in Castel Maggiore (Bologna), unità di Castel Maggiore (Bologna), Minerbio (Bologna), Taranto, per il periodo dal 24 ottobre 2005 al 23 ottobre 2006.

Con decreto n. 38612 dell'11 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della «Tecnocoating S.p.a.», con sede in Castel Mella (Brescia), unità di Castel Mella (Brescia), per il periodo dal 24 febbraio 2006 al 23 febbraio 2007.

Con decreto n. 38613 dell'11 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della «Ferrua Sistem Block S.r.l.», con sede in Villarbasse (Torino), unità di Cherasco (Cuneo), per il periodo dal 1º luglio 2005 al 31 dicembre 2005, unità di Villarbasse (Torino), per il periodo dal 1º luglio 2005 al 30 giugno 2006.

06A05224

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 38582 dell'11 maggio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Alpitour S.p.a.», con sede in Cuneo, unità di Bologna, Cuneo, Milano, Padova, Roma, Torino, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38583 dell'11 maggio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della «Antonio Merloni S.p.a.», con sede in Fabriano (Ancona), unità di Fabriano (Ancona) - (via Veneto), Fabriano (Ancona) - (P. d'Olmo), Fabriano (Ancona) - (Marangone), Fabriano (Ancona) (S. Maria), Nocera Umbra (Perugia), per il periodo dal 16 gennaio 2006 al 15 gennaio 2008.

Con decreto n. 38584 dell'11 maggio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Carlo Illario & F.lli S.r.l.», con sede in Valenza (Alessandria), unità di Valenza (Alessandria), per il periodo dal 20 febbraio 2006 al 19 febbraio 2007.

Con decreto n. 38585 dell'11 maggio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «DM Elektron Sexa S.r.l.», con sede in Sessa Aurunca (Caserta), unità di Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2007.

Con decreto n. 38586 dell'11 maggio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Filartex S.p.a.», con sede in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), unità di Capriolo (Brescia), Erbusco (Brescia), Montello (Bergamo), Palazzolo sull'Oglio (Brescia), Quintano (Cremona), per il periodo dal 26 dicembre 2005 al 25 dicembre 2006.

Con decreto n. 38587 dell'11 maggio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Fondeco S.r.l.», con sede in Battipaglia (Salerno), unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 13 febbraio 2006 al 12 febbraio 2007.

Con decreto n. 38588 dell'11 maggio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Gianni Versace S.p.a.», con sede in Novara, unità di Novara, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38589 dell'11 maggio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Indinvest S.p.a.», con sede in Biassono (Milano), unità di Biassono (Milano), per il periodo dal 19 settembre 2005 al 18 settembre 2006.

Con decreto n. 38590 dell'11 maggio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «IRSE c/o Videocolor S.p.a. S.r.l.», con sede in Colleferro (Roma), unità di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 9 maggio 2005 al 6 maggio 2007.

Con decreto n. 38591 dell'11 maggio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Lavorazioni filati S.r.l.», con sede in Castrovillari (Cosenza), unità di Castrovillari (Cosenza), per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38592 dell'11 maggio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Onama c/o Fiat S.p.a.», con sede in Milano, unità di Piedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 4 luglio 2005 al 3 dicembre 2005.

Con decreto n. 38593 dell'11 maggio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Sagi S.p.a.», con sede in Ascoli Piceno, unità di Ascoli Piceno per il periodo dal 2 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38594 dell'11 maggio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione - straordinaria per crisi aziendale della «Sogaf S.r.l.», con sede in Napoli, unità di Caserta, Napoli, Salerno, per il periodo dal 1° maggio 2005 al 30 aprile 2006.

Con decreto n. 38595 dell'11 maggio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della «Sogefi Filtration S.p.a.», con sede in Mantova, unità di Sant'Antonino di Susa (Torino) per il periodo dal 2 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

06A05225

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medinale «Metformina IPFI»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 560 del 9 maggio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: METFORMINA IPFI, nella forma e confezione: «1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse.

Titolare A.I.C.: I.P.F.I. Industria Farmaceutica S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7 - 20144 Milano, Italia, codice fiscale 07512780151.

Confezione: «1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse - A.I.C. n. 036626012 (in base 10), 12XRLW (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Teva Pharmaceutical Industries Ltd - 44102 Israele, Kfar Saba, P.O. Box 353 (produzione, controlli e confezionamento); Approved Prescription Services (APS/Berk) - BN229AG Eastbourne (East Sussex) - Regno Unito, Brampton Road, Hampden Park (controlli, confezionamento e rilascio dei lotti); Biogal Pharmaceutical Works Ltd - 4042 Debrecen (Ungheria), Pallagi ùt, 13 (controlli e confezionamento); Pharmachemie B.V., 2003 RN Haarlem (Paesi Bassi), Swensweg 5, Postbus 552 (rilascio dei lotti).

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: mefformina cloridrato 1000 mg, corrispondenti a 780 mg di metformina base;

eccipienti: povidone K-30 31,6 mg; povidone K-90 22,6 mg; silice colloidale anidra 2,4 mg; stearato di magnesio 5,4 mg;

rivestimento: ipromellosa 20 mg; biossido di titanio (E 171) 10 mg; macrogol 400 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del diabete mellito di tipo 2 negli adulti, in particolare nei pazienti in sovrappeso, quando il regime alimentare e l'esercizio fisico da soli non bastano ad un controllo adeguato della glicemia.

Metformina IPFI 1000 mg può essere usato in monoterapia o in combinazione con altri farmaci antidiabetici orali o insieme all'insulina.

È stata dimostrata una riduzione delle complicanze del diabete nei pazienti in sovrappeso affetti da diabete di tipo 2 trattati con metformina come terapia di prima linea dopo il fallimento del regime alimentare.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier relativo al farmaco: «Paroxetina Teva» (A.I.C. n. 035195) e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036626012 - «1000 mg compresse rivestite con film «60 compresse»;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,68 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,08 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036626012 - «1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse - R.R.: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05494

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Calcitriolo PHT Pharma»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 561 del 9 maggio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CALCITRIOLO PHT PHARMA, nelle forme e confezioni: «1 mcg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 25 fiale da 1 ml; «2 mcg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 25 fiale da 1 ml.

Titolare A.I.C.: PHT Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Tonale, 20 - 20125 Milano, Italia, codice fiscale 01586950519.

Confezione: «1 mcg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 25 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 036851018 (in base 10), 134MBB (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso endovenoso.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Kern Pharma S.L. - 08228 Terrassa (Barcellona), Spagna, Poligono Industrial Colon II, C/Venus, 72 (tutte le fasi).

Composizione: una fiala contiene:

principio attivo: calcitriolo 1 microgrammo;

eccipienti: polisorbato 20 4 mg; sodio cloruro 1,5 mg; sodio ascorbato 10 mg; sodio fosfato dibasico anidro 7,6 mg; sodio fosfato monobasico monoidrato 1,84 mg; sodio edetato 1,11 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione: «2 mcg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 25 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 036851020 (in base 10), 134MBD (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso endovenoso.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Kern Pharma S.L. - 08228 Terrassa (Barcellona), Spagna, Poligono Industrial Colon II, C/Venus, 72 (tutte le fasi).

Composizione: una fiala contiene:

principio attivo: calcitriolo 2 microgrammi;

eccipienti: polisorbato 20 4 mg; sodio cloruro 1,5 mg; sodio ascorbato 10 mg; sodio fosfato dibasico anidro 7,6 mg; sodio fosfato monobasico monoidrato 1,84 mg; sodio edetato 1,11 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della ipocalcemia e/o nell'iperparatiroidismo secondario nei pazienti sottoposti a dialisi per insufficienza renale cronica.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier relativo al farmaco: CALCITRIOLO PH&T (A.I.C. n. 036119) e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036851018 - «1 mcg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 25 fiale da 1 ml;

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 97,62 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 161,11 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036851020 - «2 mcg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 25 fiale da 1 ml;

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 150,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 247,56 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036851018 - «1 mcg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 25 fiale da 1 ml - OSP 2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile o in ambito extra-ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome;

confezione: A.I.C. n. 036851020 - «2 mcg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 25 fiale da 1 ml - OSP 2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile o in ambito extra-ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05495

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Paclitaxel IPFI»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 562 del 9 maggio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PACLITAXEL IPFI, nelle forme e confezioni: «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 5 m1; «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 16,7 ml; «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 50 ml.

Titolare A.I..C: I.P.F.I. Industria Farmaceutica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7 - 20144 Milano, Italia, codice fiscale 0751278015.1.

Confezione: «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 5 ml - A.I.C. n. 036385019 (in base 10), 12QD7V (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Pharmachemie B.V. - RN 2003 Haarlem (Olanda), Swensweg, 5 - P.O.Box 522 (produzione completa e rilascio lotti).

Composizione: 1 flaconcino da 5 ml contiene:

principio attivo: paclitaxel 30 mg;

eccipienti: macrogol glicerolo ricinoleato 2635 mg; etanolo 1980 mg; acido citrico 10 mg.

Confezione: «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 16,7 ml - A.I.C. n. 036385021 (in base 10), 12QD7X (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Pharmachemie B.V. - RN 2003 Haarlem (Olanda), Swensweg, 5 - P.O.Box 522 (produzione completa e rilascio lotti).

Composizione: 1 flaconcino da 16,7 ml contiene:

principio attivo: paclitaxel 100 mg;

eccipienti: macrogol glicerolo ricinoleato 8801 mg; etanolo 6613 mg; acido citrico 33,4 mg.

Confezione: «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 50 ml - A.I.C. n. 036385033 (in base 10), 12QD89 (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Pharmachemie B.V. - RN 2003 Haarlem (Olanda), Swensweg, 5 - P.O.Box 522 (produzione completa e rilascio lotti).

Composizione: 1 flaconcino da 50 ml contiene:

principio attivo: paclitaxel 300 mg;

eccipienti: macrogol glicerolo ricinoleato 26350 mg; etanolo 19800 mg; acido citrico 100 mg.

Indicazioni terapeutiche: carcinoma ovarico: nella chemioterapia di prima linea del carcinoma ovarico Paclitaxel è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma dell'ovaio in stadio avanzato o con carcinoma residuo (>1 cm) dopo laparatomia iniziale, in combinazione con cisplatino.

Nella chemioterapia di seconda linea del carcinoma ovarico Paclitaxel è indicato per il trattamento del carcinoma metastatizzato dell'ovaio quando la terapia standard, contenente derivati del platino, non sia risultata efficace.

Carcinoma della mammella: nella terapia adiuvante, Paclitaxel è indicato nel trattamento di pazienti con carcinoma della mammella con linfonodi positivi dopo terapia con antraciclina e ciclofosfamide (AC). Il trattamento adiuvante con Paclitaxel deve essere considerato come una alternativa alla continuazione della terapia con AC. Paclitaxel è indicato per il trattamento iniziale del carcinoma localmente avanzato o metastatico della mammella in combinazione sia con una antraciclina nelle pazienti per le quali è adatta la terapia con l'antraciclina sia con trastuzumab nelle pazienti con iperespressione di HER-2 di livello 3+ all'esame immunoistochimico, e per le quali non sia possibile il trattamento con un'antraciclina (vedere opportune precauzioni d'impiego). In monoterapia, Paclitaxel è indicato per il trattamento del carcinoma metastatizzato della mammella quando la terapia standard, contenente derivati antraciclinici, non sia ritenuta possibile o non sia risultata efficace.

Carcinoma del polmone non a piccole cellule in stadio avanzato: Paclitaxel, in combinazione con cisplatino, è indicato per il trattamento del carcinoma del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in pazienti che non possono essere sottoposti ad intervento chirurgico radicale e/o a terapia radiante.

Sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS: Paclitaxel è indicato per il trattamento di pazienti con sarcoma di Kaposi (KS) correlato all'AIDS avanzato che hanno fallito una terapia precedente con antraciclina liposomiale.

I dati di efficacia a supporto di questa indicazione sono limitati.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036385019 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 5 ml;

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 84,23 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 139,01 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036385021 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 16,7 ml;

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 280,74 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 463,33 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036385033 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 50 ml;

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 842,24 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1390,03 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036385019 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 5 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

confezione: A.I.C. n. 036385021 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 16,7 m - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

confezione: A.I.C. n. 036385033 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione flaconcino 50 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05496

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Paclitaxel IC»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 563 del 9 maggio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PACLITAXEL IC, nelle forme e confezioni: «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino 5 ml; « 6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 16,7 ml; «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 25 ml; «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 50 ml.

Titolare A.I.C.: IC Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Beethoven, 50 - 00144 Roma, Italia, codice fiscale 07864061002.

Confezione: «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino 5 ml - A.I.C. n. 036634018 (in base 10), 12XZF2 (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Ebewe Pharma Ges. m.b.H Nfg.KG A-4866 Unterach, Mondseestrasse 11 (tutte le fasi).

Composizione: 1 flaconcino da 5 ml contiene:

principio attivo: paclitaxel 30 mg;

eccipienti: olio di ricino poliossietilato 2611,98 mg; etanolo anidro 2008,32 mg.

Confezione: «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 16,7 ml - A.I.C. n. 036634020 (in base 10), 12XZF4 (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Ebewe Pharma Ges. m.b.H Nfg.KG A-4866 Unterach, Mondseestrasse 11 (tutte le fasi).

Composizione: 1 flaconcino da 16,7 ml contiene:

principio attivo: paclitaxel 100 mg;

eccipienti: olio di ricino poliossietilato 8706 mg; etanolo anidro 6694,40 mg.

Confezione: «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 25 ml - A.I.C. n. 036634032 (in base 10), 12XZFJ (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Ebewe Pharma Ges. m.b.H Nfg.KG A-4866 Unterach, Mondseestrasse 11 (tutte le fasi).

Composizione: 1 flaconcino da 25 ml contiene:

principio attivo: paclitaxel 150 mg;

eccipienti: olio di ricino poliossietilato 13059,90 mg; etanolo anidro 10041,60 mg.

Confezione: «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 50 ml - A.I.C. n. 036634044 (in base 10), 12XZFW (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Ebewe Pharma Ges. m.b.H Nfg.KG A-4866 Unterach, Mondseestrasse 11 (tutte le fasi).

Composizione: 1 flaconcino da 50 ml contiene:

principio attivo: paclitaxel 300 mg;

eccipienti: olio di ricino poliossietilato 26119,80 mg; etanolo anidro 20083,20 mg.

Indicazioni terapeutiche: carcinoma ovarico: nella chemioterapia di prima linea del carcinoma ovarico Paclitaxel è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma dell'ovaio in stadio avanzato o con carcinoma residuo (>1 cm) dopo laparatomia iniziale, in combinazione con cisplatino.

Nella chemioterapia di seconda linea del carcinoma ovarico Paclitaxel è indicato per il trattamento del carcinoma metastatizzato dell'ovaio quando la terapia standard, contenente derivati del platino, non sia risultata efficace.

Carcinoma della mammella: nella terapia adiuvante, Paclitaxel è indicato nel trattamento di pazienti con carcinoma della mammella con linfonodi positivi dopo terapia con antraciclina e ciclofosfamide (AC). Il trattamento adiuvante con Paclitaxel deve essere considerato come una alternativa alla continuazione della terapia con AC. Paclitaxel è indicato per il trattamento iniziale del carcinoma localmente avanzato o metastatico della mammella in combinazione sia con una antraciclina nelle pazienti per le quali è adatta la terapia con l'antraciclina sia con trastuzumab nelle pazienti con iperespressione di HER-2 di livello 3+ all'esame immunoistochimico, e per le quali non sia possibile il trattamento con un'antraciclina (vedere opportune precauzioni d'impiego). In monoterapia, Paclitaxel è indicato per il trattamento del carcinoma metastatizzato della mammella quando la terapia standard, contenente derivati antraciclinici, non sia ritenuta a possibile o non sia risultata efficace.

Carcinoma del polmone non a piccole cellule in stadio avanzato: Paclitaxel, in combinazione con cisplatino, è indicato per il trattamento del carcinoma del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in pazienti che non possono essere sottoposti ad intervento chirurgico radicale e/o a terapia radiante.

Sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS: Paclitaxel è indicato per il trattamento di pazienti con sarcoma di Kaposi (KS) correlato all'AIDS avanzato che hanno fallito una terapia precedente con antraciclina liposomiale.

I dati di efficacia a supporto di questa indicazione sono limitati.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036634018 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino 5 ml;

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 84,23 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 139,01 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036634020 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 16,7 ml;

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 280,74 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 463,33 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036634032 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 25 ml;

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 421,12 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 695,02 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036634044 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 50 ml;

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 842,24 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1390,03 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036634018 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino 5 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

confezione: A.I.C. n. 036634020 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 16,7 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

confezione: A.I.C. n. 036634032 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione flaconcino 25 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

confezione: A.I.C. n. 036634044 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 50 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05497

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Silverit»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 564 del 9 maggio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SILVERIT nelle forme e confezioni: «20 mg compresse» 14 compresse divisibili; «5 mg compresse» 28 compresse divisibili.

Titolare AIC: Proge medica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Baluardo Lamarmora, 4, 28100 - Novara, Italia, codice fiscale 01728220037.

Confezione: «20 mg compresse» 14 compresse divisibili - A.I.C. n. 036509014 (in base 10), 12U5BQ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Toll Manufacturing Services S.L., C/Aragoneses, 2 - 28108 Alcobendas (Madrid) - Spagna (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: enalapril maleato 20 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 153,92 mg, sodio bicarbonato 2,80 mg, amido di mais 20 mg, amido di mais pregelatinizzato 2 mg, magnesio stearato 1,10 mg, ossido di ferro rosso 0,050 mg, ossido di ferro giallo 0,13 mg.

Confezione: «5 mg compresse» 28 compresse divisibili - A.I.C. n. 036509026 (in base 10), 12U5C2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Toll Manufacturing Services S.L., C/Aragoneses, 2 - 28108 Alcobendas (Madrid) - Spagna (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: enalapril maleato 5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 198,10 mg, sodio bicarbonato 0,70 mg, amido di mais 20,70 mg, amido di mais pregelatinizzato 4,60 mg, magnesio stearato 0,90 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione. Trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica. Prevenzione dell'insufficienza cardiaca sintomatica in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra asintomatica (frazione di eiezione ≤35%).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036509014 - «20 mg compresse» 14 compresse divisibili;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,33 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,50 euro;

confezione: A.I.C. n. 036509026 - «5 mg compresse» 28 compresse divisibili;

classe di rimborsabilità: «A»

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,03 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,00 euro;

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036509014 - «20 mg compresse» 14 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036509026 - «5 mg compresse» 28 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05498

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Enapril Sigma Tau Generics»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 565 del 9 maggio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ENAPRIL SIGMA TAU GENERICS nelle forme e confezioni: «20 mg compresse» 14 compresse divisibili; «5 mg compresse» 28 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau Generics S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 30,400 - 00040 Pomezia - Roma, Italia, codice fiscale n. 08065951009.

Confezione: «20 mg compresse» 14 compresse divisibili - A.I.C. n. 036358012 (in base 10) 12PKVW (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Toll Manufacturing Services S.L., C/Aragoneses, 2 - 28108 Alcobendas (Madrid) - Spagna (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: enalapril maleato 20 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 153,92 mg, sodio bicarbonato 2,80 mg, amido di mais, 20 mg; amido di mais pregelatinizzato 2 mg; magnesio stearato 1,10 mg; ossido di ferro rosso 0,050 mg, ossido di ferro giallo 0,13 mg.

Confezione: «5 mg compresse» 28 compresse divisibili - A.I.C. n. 036358024 (in base 10) 12PKW8 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Toll Manufacturing Services S.L., C/Aragoneses, 2 - 28108 Alcobendas (Madrid) - Spagna (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: enalapril maleato 5 mg.

eccipienti: lattosio monoidrato 198,10 mg; sodio bicarbonato 0,70 mg; amido di mais 20,70 mg, amido di mais pregelatinizzato 4,60 mg, magnesio stearato 0,90 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione. Trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica. Prevenzione dell'insufficienza cardiaca sintomatica in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra asintomatica (frazione di eiezione ≤ 35%).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036358012 - «20 mg compresse» 14 compresse divisibili;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,33 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,50 euro;

confezione: A.I.C. n. 036358024 - «5 mg compresse» 28 compresse divisibili;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,03 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,00 euro;

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036358012 - «20 mg compresse» 14 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036358024 - «5 mg compresse» 28 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05499

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Bactisol»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 566 del 9 maggio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BACTISOL nella forma e confezione: «750 mg compresse a rilascio prolungato» 6 compresse.

Titolare A.I.C.: Mitim S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Rodi, 27 - 25126 Brescia, Italia, codice fiscale n. 07047730150.

Confezione: «750 mg compresse a rilascio prolungato» 6 compresse - A.I.C. n. 035692021 (in base 10) 1217HP (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Eli Lilly Italia S.p.a. - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze), Italia, via Gramsci n. 731/733 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: cefacloro monoidrato 784,6 mg, pari a cefacloro 750 mg;

eccipienti: mannitolo 60 mg; ipromellosa 132,6 mg; idrossipropilcellulosa 28,5 mg; copolimero dell'acido metacrilico 11,4 mg; acido stearico 7,5 mg; stearato di magnesio 4,5 mg.

rivestimento: miscela colorante blu 20,4 mg (costituito da ipromellosa 58,34 %; diossido di titanio 18,93 %; macrogol 8000 8,33%; propilenglicol 8,33%; indigo carmine aluminum lake 6,07%); propilen

glicol 3,4 mg; talco tracce; inchiostro tracce (costituito da N-butilalcol 48,84%; shellac 35,837%; ossido ferro nero 12,097%; indigo carmine aluminum lake 3,226%).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle seguenti infezioni sostenute da germi sensibili: bronchite acuta e riacutizzazione di bronchite cronica. Faringite e tonsillite. Infezioni non complicate delle basse vie urinarie. Infezioni della cute e tessuti molli.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier relativo al farmaco: «Clorazer» (A.I.C. n. 028678) e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 035692021 - «750 mg compresse a rilascio prolungato» 6 compresse;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,42 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 12,25 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035692021 - «750 mg compresse a rilascio prolungato» 6 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05500

BANCA D'ITALIA

Nomina dei commissari straordinari e dei componenti il Comitato di sorveglianza della Banca di Capranica e Bassano Romano Credito Cooperativo Società cooperativa per azioni, in Capranica.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 18 maggio 2006, ha nominato i sigg. avv. Vittorio Donato Gesmundo e dott. Claudio Giombini commissari straordinari ed i sigg. avv. Alessandro Portolano, dott. Fabrizio Mancinelli e dott. Giuseppe Righi componenti il Comitato di sorveglianza della «Banca di Capranica e Bassano Romano Credito Cooperativo Società cooperativa per azioni», con sede nel comune di Capranica (Viterbo), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 16 maggio 2006.

06A05449

Nomina del Presidente del comitato di sorveglianza della Banca di Capranica e Bassano Romano Credito Cooperativo Società cooperativa per azioni, in Capranica, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 19 maggio 2006 tenuta dal Comitato di sorveglianza della «Banca di Capranica e Bassano Romano Credito Cooperativo Società cooperativa per azioni», con sede nel comune di Capranica (Viterbo) - posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 16 maggio 2006, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - il dott. Giuseppe Righi è stato nominato presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico.

06A05450

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale parte economica II biennio, 2004-2005.

In data 5 giugno 2006, alle ore 17 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative del Comparto sanità:

per l'ARAN:

nella persona del consigliere Raffaele Perna, presidente del Comitato Direttivo:

(firmato)

Per i rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

OO.SS. di categoria	Confederazioni sindacali
CGIL FP (firmato)	CGIL (firmato)
CISL FPS (firmato)	CISL (firmato)
UIL FPL (firmato)	UIL (firmato)
FSI (firmato)	USAE (firmato)
FIALS (firmato)	CONFSAL (firmato)

Al termine, le parti sopracitate hanno sottoscritto il CCNL, parte economica II biennio 2004-2005, del personale del Comparto sanità nel testo che segue:

Parte generale

Art. 1.

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto del SSN di cui al CCNL del 19 aprile 2004, in servizio alla data del 1° gennaio 2004 o assunto successivamente.

2. Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

Parte I
Biennio economico 2004-2005

Art. 2.

Incrementi tabellari

1. Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie come definiti dal CCNL 19 aprile 2004, è incrementato degli importi mensili lordi per tredici mensilità nella misura e alle scadenze previste nella Tabella A allegata al presente contratto.

2. Gli importi annui del trattamento economico iniziale indicati nel prospetto 2 della Tabella B del CCNL 19 aprile 2004 risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze indicate nella Tabella B del presente contratto.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del CCNL del 19 aprile 2004.

Art. 3.

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno

1. Il fondo per il finanziamento dei compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, di cui all'art. 29 del CCNL 19 aprile 2004, è confermato a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2003. Sono altresì confermate tutte le modalità di utilizzo previste dal citato art. 29.

Art. 4.

Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali

1. Il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, di cui all'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004 è confermato a decorrere dal 1° gennaio 2004 anche per quanto alle modalità di utilizzo. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2003 con le precisazioni contenute nel comma 2 dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.

2. Dal 1° gennaio 2004 il fondo stesso è incrementato dalle medesime voci indicate nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 3 dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.

3. Sono altresì confermati i commi 5 e 6 dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.

Art. 5.

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.

1. Il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica, di cui all'art. 31 del CCNL 19 aprile 2004 è confermato a decorrere dal 1° gennaio 2004 per le modalità di utilizzo nonché di incremento previste al comma 2 del medesimo articolo. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2003.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, dal 1° febbraio 2005 e dal 31 dicembre 2005 il fondo deve essere rivalutato automaticamente in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo stesso, incrementate e finanziate dal presente contratto nelle misure indicate nella tabella A.

Parte II
Finanziamenti

Art. 6.

Risorse per la contrattazione integrativa

1. Con decorrenza dal 31 dicembre 2005 a valere per l'anno 2006 le risorse pari allo 0,51% calcolato sul monte salari 2003 (€ 134,29 in ragione d'anno per dipendente) sono destinate alla contrattazione integrativa che provvederà a ripartirle tra i fondi degli articoli 30 e 31 del CCNL 19 aprile 2004, garantendo prevalentemente il fondo della produttività.

2. Dal 1° gennaio 2004, è altresì confermato l'art. 33, comma 1 del CCNL 19 aprile 2004 relativo alle risorse aggiuntive regionali da destinare alla contrattazione integrativa pari all'1,2% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 2001 nonché le ulteriori risorse pari allo 0,4% del medesimo monte salari, già messe a disposizione dalle Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del CCNL 19 aprile 2004.

Art. 7.

Indennità professionale specifica spettante al personale del ruolo sanitario - profili di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica ed ex operatore professionale dirigente - destinatari del passaggio dalla posizione D a Ds.

1. A titolo di interpretazione autentica a decorrere dal 1° settembre 2003 al personale collaboratore professionale sanitario - profilo di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica - nel passaggio dalla posizione D alla posizione Ds, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettere *b)* e *c)* del CCNL 19 aprile 2004, è mantenuta anche l'indennità professionale specifica di € 433,82 in godimento, di cui alla Tabella E allegata al medesimo CCNL.

2. Con decorrenza 1° gennaio 2004, l'indennità professionale specifica, prevista per il personale collaboratore professionale sanitario esperto ex operatore professionale dirigente, dalla Tabella E allegata al CCNL 19 aprile 2004, pari ad € 340,86, è rideterminata in € 433,82. Detta indennità è confermata nella medesima misura anche per il personale collaboratore sanitario esperto - profilo di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica.

3. La Tabella E allegata al CCNL 19 aprile 2004 è sostituita dalla tabella C allegata al presente CCNL.

Parte III
Norme generali e finali

Art. 8.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto e indiretto, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità dell'art. 15, comma 7, del CCNL del 19 aprile 2004, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso nonché quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. I benefici economici risultanti dal presente contratto sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica biennio 2004-2005.

3. Gli effetti del comma 1 si applicano anche alle indennità di cui all'art. 7 con decorrenza dalle date ivi indicate.

4. Resta confermato quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 35 del CCNL del 19 aprile 2004.

Art. 9.

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme dei vigenti CCNL del 1° settembre 1995 (come integrato dal CCNL del 22 maggio 1997), 7 aprile 1999 (come integrato dal CCNL del 20 settembre 2001) e 19 aprile 2004 ove non disapplicate o sostituite dal presente contratto.

TABELLA A

Incrementi mensili con sviluppo per fasce

Valori in Euro

Posizione economica	*dal 1.1.01*	*dal 1.2.05*	*dal 31.12.05*
DS6	55,25	71,46	5,93
DS5	53,06	68,63	5,70
DS4	51,46	66,57	5,52
DS3	49,93	64,59	5,36
DS2	48,08	62,20	5,16
DS1	46,29	59,88	4,97
DS	44,54	57,62	4,78
D6	50,10	64,81	5,38
D5	48,35	62,55	5,19
D4	46,94	60,73	5,04
D3	45,56	58,94	4,89
D2	44,19	57,17	4,74
D1	42,81	55,39	4,60
D	41,30	53,43	4,43
C5	46,12	59,66	4,95
C4	43,99	56,91	4,72
C3	41,96	54,29	4,51
C2	40,58	52,51	4,36
C1	39,21	50,74	4,21
C	38,03	49,21	4,08
BS5	39,76	51,45	4,27
BS4	38,48	49,79	4,13
BS3	37,25	48,19	4,00
BS2	36,50	47,23	3,92
BS1	35,45	45,87	3,81
BS	34,38	44,48	3,69
B5	37,26	48,21	4,00
B4	36,50	47,22	3,92
B3	35,75	46,26	3,84
B2	35,13	45,45	3,77
B1	34,13	44,17	3,67
B	33,18	42,93	3,56
A5	34,01	44,02	3,65
A4	33,44	43,27	3,59
A3	32,87	42,54	3,53
A2	32,38	41,90	3,48
A1	31,55	40,83	3,39
A	30,70	39,73	3,30

TABELLA B

Tabellari annui e sviluppo per fasce

Valori in Euro per 12 mensilità

Posizione economica	*Tabellare al 31.12.2003*	*dal 1.1.04*	*dal 1.2.05*	*dal 31.12.05*
DS6	25.257,42	25.920,40	26.777,94	26.849,10
DS5	24.257,42	24.894,13	25.717,72	25.786,06
DS4	23.528,51	24.146,08	24.944,91	25.011,21
DS3	22.828,53	23.427,71	24.202,78	24.267,10
DS2	21.984,84	22.561,86	23.308,28	23.370,23
DS1	21.164,37	21.719,83	22.438,40	22.498,04
DS	20.365,59	20.900,07	21.591,52	21.648,90
D6	22.907,21	23.508,46	24.286,20	24.350,74
D5	22.107,21	22.687,44	23.438,02	23.500,31
D4	21.462,99	22.026,30	22.755,01	22.815,48
D3	20.832,37	21.379,11	22.086,41	22.145,11
D2	20.206,74	20.737,05	21.423,11	21.480,04
D1	19.576,12	20.089,86	20.754,51	20.809,67
D	18.884,57	19.380,15	20.021,31	20.074,52
C5	21.087,86	21.641,31	22.357,29	22.416,70
C4	20.115,69	20.643,61	21.326,57	21.383,25
C3	19.188,34	19.691,90	20.343,38	20.397,44
C2	18.557,72	19.044,71	19.674,78	19.727,07
C1	17.932,09	18.402,65	19.011,48	19.062,00
C	17.392,52	17.848,91	18.439,41	18.488,42
BS5	18.182,84	18.659,99	19.277,33	19.328,56
BS4	17.599,05	18.060,86	18.658,38	18.707,97
BS3	17.034,00	17.480,97	18.059,30	18.107,30
BS2	16.692,53	17.130,53	17.697,27	17.744,30
BS1	16.213,37	16.638,78	17.189,26	17.234,94
BS	15.722,16	16.134,67	16.668,47	16.712,76
B5	17.038,34	17.485,42	18.063,91	18.111,91
B4	16.690,99	17.128,95	17.695,64	17.742,67
B3	16.350,72	16.779,74	17.334,88	17.380,95
B2	16.064,50	16.486,00	17.031,42	17.076,68
B1	15.610,12	16.019,69	16.549,68	16.593,66
B	15.173,64	15.571,74	16.086,91	16.129,67
A5	15.556,74	15.964,90	16.493,08	16.536,92
A4	15.294,30	15.695,57	16.214,84	16.257,93
A3	15.036,29	15.430,78	15.941,29	15.983,66
A2	14.810,31	15.198,87	15.701,70	15.743,43
A1	14.430,98	14.809,57	15.299,53	15.340,19
A	14.041,66	14.410,03	14.886,77	14.926,33

TABELLA C

VALORI ANNUI LORDI DELL'INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA DA CORRISPONDERE PER DODICI MENSILITA'

PROFILO	Valore annuo lordo indennità
1) addetto alle pulizie - fattorino - commesso - ausilario specializzato	---
2) ausiliario specializzato (ex ausiliario socio sanitario specializzato)	278,89
3) operatore tecnico - coadiutore amministrativo - coadiutore amministrativo esperto	---
4) operatore tecnico specializzato - operatore socio sanitario	---
5) operatore tecnico coordinatore	483,40
6) massofisioterapista - massaggiatore	516,46
7) puericultrice	640,41
8) infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso	764,36
9) massofisioterapista - massaggiatore esperto	516,46
10) puericultrice esperta	640,41
11) infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso esperto	764,36
12) assistente amministrativo - programmatore - assistente tecnico	---
13) operatore tecnico specializzato esperto (1)	---
14) collaboratore prof. sanitario (esclusi i profili di cui al punto successivo) - assistente religioso - collaboratore professionale assistente sociale - collaboratore amministrativo professionale - collaboratore tecnico-professionale	---
15) collaboratore professionale sanitario:	
a) infermiere - infermiere pediatrico - assistente sanitario - ostetrica	433,82
b) tecnico sanitario di radiologia medica	1.239,50
c) collaboratore prof. sanitario esperto (esclusi i profili di cui al punto successivo) - collaboratore amministrativo professionale esperto - collaboratore tecnico-professionale esperto – collaboratore professionale assistente sociale esperto	---
16) collaboratore professionale sanitario esperto:	
a) ex operatore professionale dirigente, infermiere - infermiere pediatrico - assistente sanitario - ostetrica;	433,82
b) tecnico sanitario di radiologia medica	1.239,50

(1) Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 6 del CCNL 19.4.2004

N.B. La presente tabella sostituisce la tabella E allegata al CCNL 19.4.2004, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del presente Contratto.

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti si danno reciproco atto della necessità di rivedere la declaratoria allegato 1 del CCNL 19 aprile 2004, relativa ai passaggi dalla categoria B, livello economico Bs alla categoria C, profilo di operatore tecnico specializzato esperto, nell'ambito del quadriennio normativo 2006-2009.

Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti si danno reciproco atto che le disposizioni di cui all'art. 40 del CCNL 7 aprile 1999 saranno oggetto della trattativa del quadriennio normativo 2006-2009, I biennio economico 2006-2007.

Dichiarazione congiunta n. 3

Le parti confermano le dichiarazioni congiunte nn. 114 del CCNL 19 aprile 2004.

DICHIARAZIONE A VERBALE ALLEGATA AL CCNL 2004/2005 II BIENNIO ECONOMICO COMPARTO SANITÀ

La F.I.A.L.S./CONF.SAL, pur sottoscrivendo il presente contratto non condivide l'impianto e l'impostazione del sistema economico per cui, al fine di migliorarlo nella negoziazione decentrata intende portare avanti fin da ora, congiuntamente agli eletti nelle R.S.U. in seno alle proprie liste, la rivendicazione per ottenere che i dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per il loro personale contributo lavorativo quotidiano, vengano retribuiti alla stessa stregua dei loro colleghi dei paesi più all'avanguardia dell'Unione europea.

La trattativa odierna, conclusasi dopo 29 mesi di vacanza contrattuale in maniera sommaria e parziale, ha disatteso tutte quelle innovazioni che sul tavolo di concertazione avrebbero contribuito a risolvere i problemi dei lavoratori del comparto.

Difatti, ha rimandato *sine die* le questioni più vetuste rispetto alla classificazione del personale e, in particolare, delle professioni sanitarie: il tavolo di concertazione avrebbe dovuto proseguire ad oltranza per affrontare con il rinnovo della parte normativa, scaduta il 31 dicembre 2005, le tematiche relative alle professionalità emergenti dei ruoli sanitari, amministrativi e tecnici.

Al contempo stimiamo l'urgenza di sopraggiungere a reperire forme e mezzi per una collocazione ottimale di quelle professioni che, all'interno delle Aziende malgrado siano in possesso del requisito della laurea universitaria o di un titolo equipollente, percepiscono salari nettamente inferiori rispetto ai colleghi universitari inquadrati nei ruoli di elevata professionalità (EP).

Non dimentichiamo che, quelle stesse professioni sanitarie che nei prossimi mesi si troveranno a fare i conti con l'iscrizione obbligatoria all'albo professionale per esercitare il diritto alla professione, dopo la sottoscrizione del presente accordo, avranno ottenuto dopo oltre due anni d'attesa, un esiguo aumento stipendiale lordo mensile di circa 100 euro.

Alla stessa stregua riteniamo l'aumento contrattuale, riconosciuto al personale amministrativo e agli operatori socio-sanitari, pressoché irrisorio. Vale a dire che la percentuale d'inflazione che grava sugli aumenti contrattuali della retribuzione odierna non rappresenta nemmeno una quota parte del depauperamento delle risorse reali: ne è chiara dimostrazione il plusvalore rimesso all'euro nel rapporto di cambio con la vecchia lira.

In questo panorama si palesa improrogabile, l'esigenza di dare spazio ulteriore alla contrattazione istituendo, fin da subito, un tavolo decentrato presso le singole Regioni in aggiunta a quello nazionale e a quello aziendale.

Ogni singola Regione a oggi, si manifesta nei confronti del personale medico, professionale, socio-sanitario, tecnico e amministrativo che presta servizio nelle strutture sanitarie come il diretto datore di lavoro, artefice di interventi rilevanti sulle quote economiche e sugli atti di indirizzo per gli obiettivi delle Aziende. Malgrado questa veste ricoperta dall'ente territoriale in forma completa e inequivocabile non viene ancora previsto, almeno fino a ora, un livello di contrattazione collettiva regionale per rendere omogenei interventi e criteri generali, affinché questi tengano conto non della realtà della singola Azienda, ma della complessità degli obiettivi prefissati nell'ambito regionale.

FIALS/CONF.SAL, per detti motivi, invita il Governo ad avviare il negoziato per il rinnovo CCNL 2006-2009 per la parte normativa e per il primo biennio economico 2006-2007, senza dimenticare che l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, come oggi viene apprezzata indistintamente da tutti i cittadini, è strettamente legata alla professionalità degli operatori sanitari che hanno modo di dimostrare quotidianamente il loro valore.

Roma, 5 giugno 2006

FIALS (firmato) CONFSAL (firmato)

06A05502

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-135) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00